

“Esenzione”, “giusta autonomia” e “speciale cura”, tre istituti giuridici a tutela dei carismi della Vita consacrata e per la missione della Chiesa (cann. 591, 586, 594 CJC)

FRANCESCO ROMANO, OCD

Premessa

Ogni Istituto di vita consacrata è depositario di un patrimonio che include «il pensiero e i propositi dei Fondatori [...] circa la natura, il fine, lo spirito e l'indole dell'Istituto e le sue sane tradizioni»¹.

Carisma e patrimonio spirituale di un Istituto hanno origine divina e devono essere salvaguardati e «custoditi fedelmente da tutti»² perché costituiscono una ricchezza per la Chiesa intera.

La ricchezza del carisma caratterizza lo specifico servizio apostolico che un Istituto può offrire alla Chiesa, anche attraverso l'opera dei singoli membri. Il modo stesso di offrire il servizio diventa testimonianza di quel particolare dono che il Fondatore ha ricevuto dallo Spirito.

Il valore ecclesiale del patrimonio spirituale di un Istituto di vita consacrata fonda il suo diritto alla *giusta autonomia* di vita e di governo nell'ambito della Chiesa a tutela della sua identità e integrità³. Tale autonomia, essendo un diritto nativo, è insita nella natura stessa dell'Istituto di vita consacrata che trae origine dallo Spirito.

Gli Ordinari del luogo, non soltanto devono riconoscere l'autonomia degli Istituti di vita consacrata, ma anche proteggerla⁴. Infatti, soprattutto attraverso l'autonomia normativa e di governo che la

¹ Decreto *Perfectae caritatis* del Concilio Ecumenico Vaticano II, in *AAS* 58 (1966) 702-712; *Codex iuris canonici*, can. 578.

² Can. 578: «L'intendimento e i progetti dei Fondatori, sanciti dalla competente autorità della Chiesa, relativamente alla natura, al fine, allo spirito e all'indole dell'Istituto, così come le sane tradizioni, cose che costituiscono il patrimonio dell'Istituto, devono essere da tutti fedelmente custoditi».

³ Cfr. can. 586 §1: «È riconosciuta ai singoli Istituti una giusta autonomia di vita, specialmente di governo, mediante la quale possono valersi nella Chiesa di una propria disciplina e conservare integro il proprio patrimonio, di cui al can. 578».

⁴ Cfr. can. 586 §2: «È compito degli Ordinari dei luoghi conservare e tutelare tale autonomia».

rende “giusta”, l’Istituto di vita consacrata è in grado di perseguire le sue finalità.

Il carisma è un dono dello Spirito e reclama non poche esigenze nello stile di vita delle persone consacrate. La vita consacrata è nella Chiesa e della Chiesa, anzi «quantunque non riguardi la struttura gerarchica della Chiesa, appartiene tuttavia alla sua vita e alla sua santità»⁵.

La Chiesa ha anche la missione di prevenire e governare i conflitti che possono insorgere all’interno del suo corpo sociale. La responsabilità alla quale i Pastori della Chiesa locale sono chiamati verso gli Istituti di vita consacrata, ancorché con la lodevole intenzione di custodirne il carisma, potrebbe dare origine ad attriti e incomprensioni. Questo è quanto la storia ha registrato con qualche frequenza.

Diversa è la situazione odierna grazie allo sforzo di comprensione e approfondimento che ha fatto la Chiesa dopo la promulgazione del *Codex* 1917 fino al Concilio Vaticano II e alla promulgazione del *Codex* 1983 sul piano dottrinale e giuridico, sviluppando, accanto al riconoscimento del diritto nativo alla “giusta autonomia”, la norma relativa all’istituto giuridico della “esenzione” con cui il Romano Pontefice, in forza del suo primato sulla Chiesa universale, affranca tutto o in parte un Istituto di vita consacrata dalla giurisdizione dell’Ordinario del luogo per meglio corrispondere alla tutela dei carismi di un Istituto e alle necessità dell’apostolato nell’affidargli una missione da compiere per il bene di tutta la Chiesa al cui servizio i carismi sono ordinati.

Come l’esenzione non è mai un dato assoluto, ma comporta sempre una certa dipendenza dalla gerarchia ecclesiastica, soprattutto dal Romano Pontefice, allo stesso modo la giusta autonomia si colloca come spazio vitale ed essenziale rispetto al rapporto di dipendenza con la gerarchia⁶.

Per gli Istituti di diritto diocesano, inoltre, il can. 594 definisce il rapporto con il Vescovo diocesano attraverso il *munus* episcopale della «speciale cura»⁷. In questo specifico contesto, superato il linguaggio strettamente giuridico di giurisdizione, dipendenza, superiore e suddito, la “speciale cura”, data nella sua accezione generale, diventa

⁵ Cfr. can. 207 §1: «Per istituzione divina vi sono nella Chiesa i ministri sacri, che nel diritto sono chiamati anche chierici; gli altri fedeli poi sono chiamati anche laici»; can. 207 §2: «Dagli uni e dagli altri provengono fedeli i quali, con la professione dei consigli evangelici mediante voti o altri vincoli sacri, riconosciuti e sanciti dalla Chiesa, sono consacrati in modo speciale a Dio e danno incremento alla missione salvifica della Chiesa; il loro stato, quantunque non riguardi la struttura gerarchica della Chiesa, appartiene tuttavia alla sua vita e alla sua santità».

⁶ Cfr. V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, Bologna, 1992, p. 101: «Ogni Istituto ha un proprio patrimonio, di cui lo stesso Istituto è depositario e quindi interprete, sia pure sotto la vigilanza della stessa gerarchia. Pertanto, nell’ambito della dovuta e necessaria dipendenza dalla gerarchia vi è lo spazio per l’autonomia, mediante la quale ogni Istituto regola la propria vita, interpreta il proprio patrimonio, attua il fine apostolico, si dà proprie norme e si autogoverna. Il can. 586 connette espressamente l’autonomia con il patrimonio dell’Istituto».

⁷ Can. 594: «L’Istituto di diritto diocesano, fermo restando il can. 586, rimane sotto la speciale cura del Vescovo diocesano».

l'espressione più alta della sollecitudine pastorale nell'accompagnamento dell'Istituto alla maturazione della propria crescita dal suo interno nei suoi elementi fondamentali e costitutivi, tutelando il carisma con la perseveranza e l'osservanza delle costituzioni, la loro revisione e l'acquisita consapevolezza che la "giusta autonomia", essenziale anche per gli Istituti di diritto diocesano, non è una conquista, ma la dimensione ordinaria per rendere vitale e operativo il carisma.

"Esenzione", "giusta autonomia" e "speciale cura" sono tre istituti giuridici che non si sovrappongono né si elidono tra loro, ma concorrono alla realizzazione del fine ultimo della Chiesa al cui interno i carismi, proprio se condivisi, produrranno i migliori frutti, esprimendo al tempo stesso la vitalità dell'Istituto che più direttamente ne è il depositario per la mediazione dovuta al rispettivo Fondatore.

1. Preliminari storici

La vita consacrata, in origine, fu espressione essenzialmente monastica, e quindi laicale, soggetta all'autorità del Vescovo. Questa giurisdizione andò rafforzandosi con la partecipazione attiva e diretta dei monaci alle controversie cristologiche dei primi concili da richiedere un controllo sempre più vigile di fronte alla possibilità di errori sulle verità di fede e ai rischi conseguenti. A questo proposito, il can. IV del Concilio di Calcedonia, nel 451, dispone che i monaci non devono intraprendere nulla contro la volontà del proprio Vescovo, né costruire un monastero od occuparsi di cose mondane⁸. In modo significativo si può cogliere, nella *mens* del Concilio di Calcedonia, l'origine da cui scaturisce il riconoscimento del *munus* proprio del Vescovo di discernere i carismi e il loro valore ecclesiale.

L'evoluzione clericale della vita monastica spinse verso la ricerca di maggiore autonomia dalla soggezione dei Vescovi che già da tempo ordinavano presbiteri gli abati per provvedere in modo più pieno alla vita spirituale dei monaci affidati alle loro cure.

La controversia si accese intorno alla ricerca di totale autonomia nell'elezione dell'abate e nel governo interno al monastero, fino a richiedere l'intervento del Papa. In Occidente, il privilegio di esenzione dalla giurisdizione del Vescovo fece la sua comparsa nel VII secolo,

⁸ Cfr. J. D. MANSI, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, Florentiae, 1762, vol. VII, col. 374, can. IV: «Quoniam vero quidam utentes habitu monachi ecclesiastica negotia civiliaque conturbent, circumeuntes indifferenter urbes necnon et monasteria sibi instituire praesumentes, placuit nullum quidem usquam aedificare aut constituere monasterium vel oratorii domum praeter conscientiam civitatis episcopi. Monachos vero per unamquamque civitatem aut regionem subiectos esse episcopo et quietem diligere et intentos esse tantum modo ieiunio et orationi, in locis, quibus renuntiaverunt saeculo, permanentes. Nec ecclesiasticis vero nec saecularibus negotiis communicent, vel in aliquo sint molesti propria monasteria deserentes, nisi forte his praecipiat propter opus necessarium ab episcopo civitatis. Nullum vero recipere in monasteriis servum obtentu monachi, praeter sui domini conscientiam. [...] Verum tamen episcopum convenit civitatis competentem monasteriorum providentiam gerere».

allorché Onorio I concesse, nel 628, l'esonazione al monastero di Bobbio, mentre Teodoro I, nel 642, avocava a sé la decisione su chi potesse consacrare l'abate concedendogli anche l'uso delle insegne pontificie⁹.

Nell'XI secolo tutti i monasteri godevano dell'esonazione, ma la cura delle anime loro affidate doveva essere soggetta all'osservanza dell'Ordinario del luogo, a eccezione dell'amministrazione dei beni del monastero se il diritto non avesse previsto diversamente¹⁰.

L'istituto dell'esonazione conoscerà una svolta notevole con gli Ordini Mendicanti perché, al contrario dei monaci che risiedevano stabilmente in un luogo, si estese attraverso l'Ordine di appartenenza come privilegio personale ai singoli membri in qualunque luogo del mondo si trovassero.

Pertanto, all'esonazione territoriale si aggiunse quella personale con le facoltà di predicare e di ricevere le confessioni sacramentali. La cura delle anime, cui erano dediti i Mendicanti, diversamente da come aveva stabilito nel 1123 il Concilio Lateranense I¹¹, non era più vincolata al loro Vescovo, essendo liberi di ritrovarsi fuori dal luogo esentato. Inoltre, per la notevole presenza di chierici regolari negli Ordini Mendicanti, a differenza dei monaci, il superiore religioso, in forza dell'incardinazione nell'Ordine, veniva ad avere sui suoi sudditi i diritti che aveva il superiore ecclesiastico nella propria circoscrizione. Un'ulteriore espansione dell'esonazione sarà determinata dalla *communicatio privilegiorum* ai nuovi Ordini religiosi.

Con tutto ciò, l'obbligo di sottomissione al Vescovo diocesano potremmo dire che continuava a godere il favore del diritto perché lo si presumeva, essendo questa la situazione giuridica ordinaria, mentre l'esonazione necessitava di essere comprovata come *casus exceptum*¹².

La nascita di comunità religiose di voti semplici, dovuta soprattutto ai Gesuiti, segnò un nuovo percorso di ricerca di autonomia dalla giurisdizione dell'Ordinario del luogo che venne riconosciuta da Bene-

⁹ All'esonazione dalla giurisdizione concessa al monastero di Bobbio seguirono quelle concesse ai monasteri di Benevento, Cassino, Fulda e Farfa.

¹⁰ Cfr. *Decretales Gregorii IX*: «Episcopus petens ecclesiam quoad temporalia et spiritualia, obtinet in spiritualibus eo ipso, quod probat esse in sua dioecesi, si non appareat exempta; sed in temporalibus succumbit, nisi aliter doceat iure suo» (X. 3. 36. 8).

¹¹ Cfr. Cfr. J. D. MANZI, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, Venetiis, 1726, vol. XXI, col. 300, can. IV: «Sanctorum etiam patrum inhaerentes, generali decreto sancimus, ut monachi propriis episcopis cum omni humilitate subiecti existant, et eis uti magistris, et ecclesiae Dei pastoribus, debitam obedientiam, et devotam in omnibus subiectionem exhibeant, publicas Missarum sollempnitates nusquam celebrent, a publicis etiam infirmorum visitationibus, inunctionibus, seu etiam poenitentibus, quod ad illorum nullatenus officium pertinet, sese omnino absteineant. In ecclesiis vero, quibus ministrare noscuntur, presbyter non nisi per manum sui episcopi habeant, qui ei de suscepta animarum cura respondeant»; col. 285, can. XVII: «Interdicimus abbatibus et monachis publicas poenitentias dare, et infirmos visitare, et unctiones facere, et Missas publicas cantare. Chrisma et oleum, consecrationes altarium, ordinationes clericum ab episcopis accipiant in quo parochiis manent».

¹² Cfr. *Ibid.*, X. 3. 36. 8: «Monasterium subiectum est episcopo, in cuius dioecesi situm est, nisi probetur exceptum».

detto XIV con la Costituzione *Quamvis iusto*¹³. Questi Istituti, essendo perlopiù pluridiocesani e necessitando di una propria autonomia, cobberono una diversificazione a seconda della loro natura clericale o laicale, come nel caso degli Istituti femminili. Assistiamo quindi al passaggio dall'esenzione parziale a quella totale per gli Istituti di voti semplici clericali e interdiocesani per speciale concessione della Santa Sede, come avveniva *ex iure* per gli Ordini, comportando l'autonomia dalla giurisdizione dei Vescovi diocesani circa il regime interno e in parte esterno.

Anche le comunità femminili di voti semplici, pluridiocesane e costituzionalmente centralizzate, venivano a ottenere una certa autonomia rispetto al parroco o all'Ordinario del luogo.

Un passo successivo per gli Istituti esenti centralizzati, maschili e femminili, comportò come loro condizione giuridica di diventare di diritto pontificio con attribuzione di gradi di autonomia diversificati rispetto ai Vescovi.

Con la Costituzione *Conditae a Christo*¹⁴ sugli Istituti religiosi in cui venivano professati i voti semplici, Leone XIII distinse e definì le relazioni tra Ordinario del luogo e Istituti maschili e femminili di voti semplici, Istituti di diritto diocesano e di diritto pontificio, potestà di giurisdizione dell'Ordinario e potestà dominativa della Superiora. Gli Istituti femminili, tendendo a estendersi geograficamente, venivano messi sullo stesso piano di quelli maschili già centralizzati e con propria autonomia. Oltre alle consociazioni *diocesane* nate con l'approvazione dei Vescovi, vi erano quelle che potevano ricevere dal Romano Pontefice l'approvazione o il riconoscimento delle proprie leggi e degli statuti.

In tal senso, la Costituzione apostolica dichiara che «per quanto riguarda le consociazioni *diocesane* la questione non è così difficile da

¹³ BENEDETTO XIV, Cost. *Quamvis iusto*, 30 aprile 1749, "Super conservatoriis virginum anglicanarum nuncupatarum", in *S.D.N. Benedicti Papae XIV Bullarium*, Tom. III, Romae, 1748, p. 54-68. La Costituzione *Quamvis iusto* ha percorso la legislazione di Leone XIII che con la Costituzione *Conditae a Christo* dell'8.12.1900 (*vide infra*) ha stabilito norme comuni per le Congregazioni di voti semplici dividendole in due categorie, di diritto diocesano e di diritto pontificio.

¹⁴ Cfr. LEONE XIII, Costituzione Apostolica *Conditae a Christo*, 8 dicembre 1900, in *ASS* 33 (1900) 341-347. Essa definisce accuratamente i poteri degli Ordinari riguardo alle Congregazioni di diritto diocesano e di diritto pontificio. La maggior parte di queste Congregazioni si dedica alle opere di misericordia. Ogni Istituto cerca di raggiungere il suo fine principale, che è l'unione con Dio, attraverso l'esercizio delle opere di carità, rispondenti alle esigenze sociali del tempo. Vi sono Istituti che si dedicano all'assistenza dei malati a domicilio e nei dispensari; altri si dedicano alle opere parrocchiali e/o all'adorazione del SS. Sacramento. Con questa Costituzione Leone XIII, tra le altre cose, riconobbe i membri di Congregazioni con voti semplici come appartenenti allo *status* di religiosi, anche se il loro diritto era distinto da quello dei religiosi. Diede riconoscimento a Istituti femminili operanti fuori della clausura, negli ospedali, nelle scuole, nelle parrocchie con il carattere di vera e propria Congregazione religiosa. La disposizione presa da Pio V con la *Circa pastoralis* del 1566, che legava necessariamente vita religiosa e clausura, rimase in vigore fino alla Costituzione *Conditae a Christo*.

risolvere: esse, infatti, sono riunite insieme e sussistono per l'autorità dei vescovi»¹⁵.

Per quanto riguarda le consociazioni approvate dalla Sede Apostolica che «senza dubbio si sono propagate in parecchie diocesi, dovunque sono sottoposte a un medesimo diritto e a un unico governo. Perciò è necessario che l'autorità dei vescovi su di loro ammetta una certa temperanza e determinati limiti»¹⁶.

La Costituzione *Conditae a Christo* prosegue specificando quali siano questi limiti dei Vescovi: «i quali limiti fino a che punto debbano estendersi è possibile ricavarlo dallo stesso criterio di decisione abituale alla Sede Apostolica nell'approvare tali consociazioni, cioè una certa congregazione è approvata come pia società di voti semplici *sotto il governo del moderatore generale, salva la giurisdizione dell'Ordinario, secondo la forma dei sacri canoni e delle costituzioni apostoliche*. Quindi diventa chiaro che tali consociazioni non possono essere annoverate nelle "diocesane" né possono sottostare ai vescovi se non entro i confini di ciascuna diocesi, salva però l'amministrazione e il governo del supremo moderatore di entrambe»¹⁷.

La Costituzione *Conditae a Christo* entra nello specifico circa le competenze dei Superiori e dei Vescovi sulle famiglie religiose che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Sede Apostolica. Esse «non possono sottostare ai vescovi se non entro i confini di ciascuna diocesi, salva però l'amministrazione e il governo del supremo moderatore. Per questa ragione, dunque, ai sommi presidenti di queste società non è lecito invadere diritti e poteri dei vescovi; le stesse cose sono proibite ai vescovi, cioè arrogarsi parte dell'autorità dei presidenti stessi»¹⁸.

Nelle famiglie religiose clericali di voti semplici, approvate dalla Santa Sede, la potestà del Romano Pontefice è mediata dal Superiore religioso, ma «nelle cose che si riferiscono alle realtà spirituali i sodalizi siano sottomessi ai Vescovi delle diocesi in cui si trovano»¹⁹. In questo senso, per esempio, il Vescovo non può pretendere alcun rendiconto circa l'amministrazione dei beni, salvo i legati o le donazioni destinati al culto di Dio. Spetta ai Superiori «ordinare le famiglie, dimettere i novizi e i professi [ma sciogliere dai voti sia temporanei sia perpetui è proprio solo del Romano Pontefice] affidare compiti e cure, tanto quelle che riguardano l'intero sodalizio, quanto quelle che si esercitano nelle singole case, le assemblee ossia i capitoli e i propri consigli»²⁰.

Nelle famiglie religiose femminili di voti semplici, approvate dalla Santa Sede, «per l'assegnazione degli incarichi, è a capo il Vesco-

¹⁵ *Ibid.*, p. 341.

¹⁶ *Ibid.*, p. 341.

¹⁷ *Ibid.*, p. 341-342.

¹⁸ *Ibid.*, p. 342.

¹⁹ *Ibid.*, p. 343.

²⁰ *Ibid.*, p. 344.

vo nella diocesi del quale si trovano i conventi, o in persona o per mezzo di un altro, come delegato della Sede Apostolica»²¹.

Un'altra prerogativa che esula dall'istituto dell'esenzione è di restare «integra la facoltà del Vescovo attribuitagli dal Concilio Tridentino [sess. XXV, *De regul.*, c. 17]²² quando si tratta di donne, di esaminarle d'ufficio prima che prendano l'abito e prima che emettano la professione»²³.

Gli affari interni, invece, ricadono sotto la potestà dominativa della superiora generale, esclusa l'autonomia dell'amministrazione economica e l'obbligo di presentare al Vescovo il rendiconto economico eccetto la «amministrazione dei fondi e dei legati che sono destinati al culto o all'aiuto degli abitanti del luogo o della diocesi»²⁴.

Le comunità religiose femminili di diritto pontificio, come quelle maschili che si astengono dal sacerdozio, rimangono sotto l'autorità del Vescovo come pastore diocesano e sarà suo compito «indagare se sia in vigore una disciplina conforme alle leggi, se la sana dottrina e l'onestà dei costumi abbia subito qualche danno, se si è peccato contro la clausura, se i sacramenti sono ricevuti con la giusta e stabilita frequenza. Se il Vescovo per caso si sarà imbattuto in qualcosa degno di rimprovero, non prenda provvedimenti lì per lì: avverta i moderatori di vegliare; se essi non lo fanno provveda di persona. Se però capitano cose di maggiore gravità che non ammettano indugio, decida subito»²⁵.

2. Esenzione e potestà di giurisdizione nel *Codex* 1917

Nel Codice pio-benedettino l'Istituto dell'esenzione è un privilegio che i cann. 500 §§1-2 e 615 riconoscono ai Regolari²⁶ sottraendoli

²¹ *Ibid.*, p. 344.

²² MANSI J. D., *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, Parisiis, 1902, vol. XXXIII, col. 178, Sess. XXV, cap. XVII, *De regularibus et monialibus*: «Libertati professionis virginum Deo dicandarum prospiciens Sancta Synodus, statuit atque decernit, ut si puella, quae habitum regularem suscipere voluerit, maior duodecim annis sit, non ante suscipiat, nec postea ipsa, vel alia professionem emittat, quam exploraverit episcopus, vel eo absente vel impedito, eius vicarius, aut aliquis eorum sumptibus ab eis deputatus, virginis voluntatem diligenter, an coacta, an seducta sit, an sciat quid agat».

²³ LEONE XIII, *Conditae a Christo*, p. 344.

²⁴ *Ibid.*, p. 346-347.

²⁵ *Ibid.*, p. 346.

²⁶ Nel *Codex* 1917 si potevano individuare tre classi di Istituti religiosi: 1) Istituti religiosi esenti: Ordini clericali (per i quali l'esenzione è sempre *ex iure*, mai un'eccezione, come prevede il can. 615 del *Codex* 1917); Congregazioni regolari esenti (Dottrinari, Passionisti, Redentoristi, Mariani; Pii Operai Catechisti Rurali, Rosminiani, Missionari dei Sacri Cuori, Salesiani, Verbiti); Ordini laicali maschili; Monasteri femminili dipendenti dai Regolari; Suore assimilate alle monache; 2) Istituti religiosi di diritto pontificio non esenti: Congregazioni laicali maschili di diritto pontificio; Congregazioni femminili di diritto pontificio; Monache soggette all'Ordinario del luogo o alla Santa Sede; 3) Istituti religiosi di diritto diocesano: Congregazioni clericali di diritto diocesano; Congregazioni maschili laicali di diritto diocesano; Congregazioni femminili di diritto diocesano.

dalla giurisdizione dell'Ordinario del luogo, eccetto i casi espressi dal diritto, segnatamente riguardo all'esercizio dell'apostolato esterno²⁷.

Alle suddette norme del *Codex* 1917 soggiace la dottrina giuridica in materia di *potestas*. Il Superiore religioso degli Istituti esenti governa con potestà di giurisdizione ordinaria, immediata, pubblica e piena ad eccezione della potestà legislativa che compete al Capitolo generale.

Il privilegio di esenzione sottrae al Vescovo la potestà di giurisdizione e la trasferisce ai Superiori religiosi che vengono posti alle dirette dipendenze del Romano Pontefice. Pertanto, si tratta anche di una potestà ecclesiastica universale che si espande oltre i confini territoriali di competenza dell'Ordinario del luogo, sia per il foro interno che esterno, sia come potestà giudiziaria che legislativa in riferimento ai propri sudditi e a quanti vivono giorno e notte nelle case religiose, per esempio come i dipendenti addetti ai servizi del convento, nella sfera della *cura animarum*.

Ma anche la cura delle anime e la funzione pastorale dell'Ordinario comporta alcune eccezioni al diritto di esenzione dei Regolari. Rimane ferma, nel *Codex* 1917, la prerogativa dell'Ordinario del luogo di vigilare sui pontificali (can. 337 §1), sull'amministrazione del sacramento della cresima (can. 792), sulla predicazione (can. 1343 §1); di consacrare i luoghi sacri (can. 1155), le campane (can. 1169 §5), l'altare fisso (can. 1199 §2); di dare il consenso per l'erezione di una nuova casa religiosa (can. 497 §1) ecc. Anche nel caso di esenzione locale, il Vescovo può sempre intervenire e denunciare alla Santa Sede se vi siano stati abusi ai quali i Superiori non abbiano provveduto.

Negli Istituti non esenti, sempre secondo il *Codex* 1917, il Superiore religioso esercita la potestà dominativa ordinaria vicaria con sola funzione esecutiva, subordinata alla potestà giurisdizionale del Vescovo, tranne ciò che sia espressamente previsto dal diritto. Rispetto ai Superiori degli Istituti esenti, i Superiori degli Istituti di diritto diocesano non godono delle stesse facoltà di governo relative agli affari che toccano il regime interno. Nel *Codex* previgente il Vescovo diocesano può intromettersi negli affari interni all'Istituto religioso clericale di diritto diocesano, sia per quanto attiene alla modifica delle costituzioni che all'amministrazione economica. Tale potestà del Vescovo aumenta nel caso di Istituti laicali maschili e femminili estendendosi all'osservanza della clausura, all'ortodossia dei costumi e della fede, alla frequenza ai sacramenti. Un margine di autonomia viene concesso

²⁷ Cfr. *Codex iuris canonici* 1917: can. 500 §1: «Subduntur quoque religiosi Ordinario loci, iis exceptis qui a Sede Apostolica exemptionis privilegium consecuti sunt, salva semper potestate quam ius etiam in eos locorum Ordinariis concedit»; can. 500 §2: «Moniales quae sub iurisdictione Superiorum regularium ex praescripto constitutionum sunt, Ordinario loci subduntur tantum in casibus iure expressis»; can. 615: «Regulares, novitii non exclusis, sive viri sive mulieres, cum eorum domibus et ecclesiis, exceptis iis monialibus quae Superioribus regularibus non subsunt, ab Ordinarii loci iurisdictione exempti sunt, praeterquam in casibus a iure expressis».

nel caso di elezione della Superiora generale, di amministrazione del patrimonio, di ammissione ed espulsione dei membri.

Ciò detto, per una corretta interpretazione, il privilegio di esenzione non deve essere visto come una *relaxatio legis*, come qualcosa che va contro il diritto, perché all'origine di esso vi è sempre la volontà del Papa, cioè del Supremo Legislatore che stabilisce l'ambito di giurisdizione dei Vescovi²⁸. È sempre il Romano Pontefice che stabilisce l'ambito di giurisdizione dei Superiori religiosi degli Ordini esenti e decide che venga esercitata per se stessa e non come sottrazione a quella del Vescovo diocesano o dell'Ordinario del luogo.

3. Orientamenti preconciliari

Non poche difficoltà verificatesi nelle Chiese locali richiesero una riaffermazione dei principi giuridici e dottrinali in materia di giurisdizione. Questo indusse Pio XII a tornare sull'argomento nell'allocuzione *Annus Sacer*²⁹ dell'8 dicembre 1950.

Una riaffermazione *sic et simpliciter* però non poteva più soddisfare le esigenze di chiarimento e approfondimento sulla *ratio* della normativa sollevate in numerosi dibattiti e studi nell'arco di trent'anni.

L'esigenza di dare una fisionomia nuova all'istituto dell'esenzione apparve in tutta chiarezza già nella fase preparatoria del Concilio Vaticano II dalla consultazione dell'episcopato universale diretta dalla Commissione antepreparatoria³⁰. L'orientamento prevalente fu per una revisione dell'esenzione, anche se non mancarono richieste di abolizione. Questo stato d'animo era generato da incomprensioni e dal disconoscimento del valore della vita consacrata nell'ambito

²⁸ Cfr. PIO XII, *Haud mediocri, Allocutio Sanctissimi Domini Nostri Pii XII Moderatoribus generalibus Religiosorum Ordinum ac sodalitatium in Urbe exstantibus*, 11 febbraio 1958, in *AAS* (1958) 154: «In hac igitur parte Nostri muneris, vobis, dilectissimi Filii, sive recto tramite, aliquid vobis per Codicem Iuris delegantes Nostrae supremae iurisdictionis, sive per ipsa Nobis probata Regula et Instituta vestra illius potestatis vestrae quam « dominativam » appellant, fundamenta ponentes, vos socios Nostri supremi officii assumpsimus. Hinc fit ut Nostra plurimum intersit, ut ad mentem Nostram et Ecclesiae hanc vestram auctoritatem exerceatis».

²⁹ Cfr. PIO XII, *Annus Sacer*, Allocutio, 8 dicembre 1950, in *AAS* 43(1951)28-29: «Sed et Religiosorum Ordinum exemptio neque principiis constitutionis divinitus Ecclesiae datae obsistit neque ullo modo repugnat legi, qua sacerdos Episcopo parere debet. Etenim ad normam iuris canonici religiosi exempti Episcopi loci potestati subsunt, prout episcopale munus perfungendum et animorum rite ordinanda curatio requirunt. Quod etiamsi praetermittamus, in disceptationibus per postrema decennia super exemptione habitis haud satis fortasse animadversum est religiosos exemptos, etiam ex praescripto iuris canonici semper et ubique Romani Pontificis potestati, utpote supremo suo Moderatoris, subici, cui oboedire tenentur etiam vi voti oboedientiae (can. 499 §2). Iamvero Summus Pontifex, ut in universam Ecclesiam, ita in unamquamque dioecesim et in singulos christifideles ordinariam et immediatam iurisdictionem habet. Ergo constat primariae a Deo latae legi, qua clerici et laici Episcopi regimini subesse debent, etiam ad religiosos exemptos quod attinet satis superque obtemperatum esse ac denique Christi voluntati et statuto utriusque militiae clerum pari respondere obsequio».

³⁰ Cfr. G. CAPRILE, *Il Concilio Vaticano II*, vol. I/1, Roma, 1965, p. 163-181; *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II apparando*, series I, vol. IV, pars I/1, p. 93-99.

dell'impegno apostolico attribuiti alle conseguenze negative all'esenzione.

Le proposte di revisione andavano dalla limitazione dell'esenzione al solo regime interno dei religiosi, rimanendo sotto la totale dipendenza dei Vescovi le loro attività pastorali esterne; oppure, dal considerare l'esenzione non più come un privilegio degli Istituti esenti, ma la loro piena disponibilità al Sommo Pontefice³¹.

Alla vigilia del Concilio, pertanto, non era in discussione l'esenzione *qua tale*. Se ne auspicava, piuttosto, una revisione non disgiunta dalla definizione di un nuovo rapporto di reciproca collaborazione tra vescovi e religiosi.

La Commissione preparatoria *De religiosis* istituì appositamente una Sottocommissione per affrontare lo studio dell'esenzione. Sempre di più si faceva strada la convinzione che le opere di apostolato dei religiosi nella Chiesa locale dovessero trovare uno spazio adeguato attraverso una revisione del principio di esenzione totale dei religiosi, avendo di mira il raggiungimento della collaborazione con i Vescovi solo per l'apostolato esterno nella diocesi e sotto la loro giurisdizione³². Il Romano Pontefice, in forza del primato su tutta la Chiesa, poteva sottrarre alla sua diretta potestà interi Istituti e singoli religiosi sottraendoli alla giurisdizione dei Vescovi³³. In tal caso, i religiosi sarebbero rimasti comunque sottomessi ai Vescovi nell'apostolato esterno secondo la *mens* del Romano Pontefice e delle leggi del proprio Istituto³⁴.

Alla vigilia del Concilio la riflessione intorno all'esenzione andava percependo questo istituto giuridico non tanto come un privilegio difeso o combattuto, quanto piuttosto come la ricerca di una possibile cooperazione nelle attività apostoliche che fosse espressione di una mediazione tra giurisdizione dei Vescovi e competenze dei Superiori religiosi per una reciproca collaborazione pastorale.

³¹ Cfr. P. MOLINARI - P. GUMPEL, *Il capitolo VI "De religiosis" della costituzione dogmatica sulla Chiesa. Genesi e contenuto dottrinale alla luce dei documenti ufficiali*, Milano, 1985, p. 207-208; *Acta et Documenta*, o. c., series I, vol. I, p. 89-92.

³² La Commissione preparatoria *De religiosis* affrontò lo studio dell'esenzione con questo tema: «Normae determinantur quae religiosos magis immitti sinant in apostolatus opera sub episcoporum regimine» (Cfr. *Quaestiones Commissionibus praeparatoriis Concilii Oecumenici Vaticani II positae*, Città del Vaticano, 1960, in *Acta et Documenta*...o.c., series II, vol. II, pars. I, p. 411); la Commissione *De Episcopis et dioeceseon regimine* affrontò lo stesso studio con questo tema: «Exemptionis privilegio servato, curetur ut religiosi magis sub episcoporum moderamine, in apostolatus opera incumbat et amplior cooperatio vigeat inter clerum dioecesanum et religiosos» (Cfr. *Quaestiones Commissionibus praeparatoriis Concilii Oecumenici Vaticani II positae*, Città del Vaticano, 1960, in *Acta et Documenta*...o. c., series II, vol. II, pars. I, p. 409).

³³ *Acta et Documenta*...o. c., series II, vol. II, pars. IV, p. 221: «Romanus Pontifex vi suae potestatis episcopalis ordinariae et immediatae in omnes et singulas ecclesias et in omnes et singulos pastores et fideles ad seipsum, vel in Ecclesia orientali ad Patriarcham, advocare potest Religiones, easque ab Ordinariorum locorum iurisdictione subducere».

³⁴ Cfr. *Acta et Documenta*, o. c., series II, vol. II, pars. III, p. 1086.

4. La Costituzione dogmatica *Lumen gentium*

Il *Codex* pio-benedettino ai cann. 499 §1, 500 §§1-2, 501 §1 e 615 si presenta come la sintesi dell'evoluzione storica dell'esenzione iniziata già al VII-VIII secolo: gli Ordini religiosi restavano sottomessi al Romano Pontefice e all'Ordinario del luogo. Si ponevano come eccezione gli Ordini religiosi esenti *a iure* o per privilegio particolare³⁵. L'esenzione era un privilegio che sottraeva persone, case e cose alla giurisdizione dell'Ordinario del luogo. Il diritto, tuttavia, prevedeva una larga serie di eccezione al privilegio dell'esenzione a favore dell'Ordinario del luogo.

La *mens* conciliare orienta l'istituto giuridico dell'esenzione verso un ambito più pienamente ecclesiale come ricerca del bene dell'Istituto religioso in armonia con le finalità della Chiesa e il bene di tutti i fedeli, cioè come un unico bene da tutelare.

La *Lumen gentium*³⁶ al n. 45 sottolinea che l'esenzione dalla giurisdizione dell'Ordinario del luogo può essere concessa dal Romano Pontefice a un Istituto religioso, il quale verrebbe così a ricadere direttamente ed esclusivamente sotto la sua potestà circa l'ordine interno, «in vista della comune utilità» (LG 45). Mentre, per quanto riguarda l'ordine esterno, i religiosi «devono, conforme alle leggi canoniche, prestare riverenza e obbedienza ai Vescovi» (LG 45).

L'esenzione, quindi, non appare più come un privilegio concesso *a iure universalis* o per attribuzione particolare fatta a un Istituto. Ogni Istituto religioso può ricevere a giudizio del Romano Pontefice l'esenzione per quanto concerne l'ordine interno.

Infine, l'obbedienza ai Vescovi nell'ambito esterno, vede come fine immediato «la necessaria unità e concordia nel lavoro apostolico» (LG 45).

Il valore ecclesiale del patrimonio spirituale di un Istituto, il discernimento e la tutela dei carismi affidati al Vescovo, richiedono come elemento essenziale la collaborazione tra i religiosi e il Vescovo per un'efficace opera di apostolato. Non a caso, il can. 609 §1 dispone che occorre il consenso previo del Vescovo diocesano per erigere una

³⁵ Cfr. *Codex iuris Canonici*, 1917 *Pii X-Benedicti XV*: can. 499 §1 «Religiosi omnes, tamquam supremo Superiori subduntur Romano Pontifici cui obedire tenentur etiam vi voti obedientiae»; can. 501 §1 «Superiores et Capitula [...] in religione autem clericali exempta, habent iurisdictionem ecclesiasticam tam pro foro interno, quam pro externo»; cann. 500 §1-2 e 615 (*Vide supra*, nota n. 27).

³⁶ Cfr. Costituzione dogmatica *Lumen gentium* del Concilio ecumenico Vaticano II, in *AAS* 57 (1965) 51, n. 45: «Poiché sia provveduto il meglio possibile alle necessità dell'intero gregge del Signore, ogni Istituto di perfezione e i singoli membri possono dal Romano Pontefice, per il suo primato su tutta la Chiesa e in vista della comune utilità, essere esentati dalla giurisdizione dell'Ordinario del luogo ed essere sottoposti a lui solo. Similmente possono essere lasciati o affidati alle proprie autorità patriarcali. Gli stessi membri nel compiere, secondo il loro speciale genere di vita, il dovere verso la Chiesa, devono, conforme alle leggi canoniche, prestare riverenza e obbedienza ai Vescovi, a causa della loro autorità pastorale nelle Chiese particolari e per la necessaria unità e concordia nel lavoro apostolico».

nuova casa religiosa da parte di un Istituto religioso nella sua diocesi; l'erezione di una casa religiosa, infatti, non guarda solo al bene dell'Istituto, ma deve "tener presente l'utilità della Chiesa", almeno a livello locale (can. 610 §1). Allo stesso modo, la destinazione di una casa religiosa a opere apostoliche diverse da quelle per cui venne costituita richiede un nuovo consenso del Vescovo diocesano (can. 612). È ugualmente significativo che anche nel caso della chiusura di una casa religiosa il Vescovo diocesano deve essere ancora coinvolto a titolo di consultazione essendo in discussione non solo il bene dell'Istituto, ma anche il bene della Chiesa come finalità non secondaria per cui fu costituita la casa (can. 616 §1).

5. Il Decreto *Christus Dominus*

Il decreto conciliare *Christus Dominus* 35 completa il testo della *Lumen gentium* 45 distinguendo il bene degli Istituti religiosi dall'utilità della Chiesa universale. Inoltre, afferma la sottomissione dei religiosi all'Ordinario del luogo nelle opere esterne di apostolato³⁷.

La novità apportata dal *Christus Dominus*, in discontinuità con il passato, riguarda il significato dell'esenzione non più vista solo come una tutela dell'autonomia dell'Istituto rispetto alla giurisdizione dei Vescovi, ma anche come promozione del bene dell'Istituto stesso qualora venga coinvolto dal Vescovo «nella collaborazione nei vari ministeri pastorali, tenute tuttavia presenti le caratteristiche di ciascun Istituto»³⁸. Ovvero, il ministero pastorale, fatte salve le caratteristiche dell'Istituto, torna a vantaggio non solo della Chiesa, ma anche dell'Istituto stesso.

L'esenzione dalla giurisdizione del Vescovo riguarda l'ordine interno dell'Istituto e la tutela del suo carisma, ma il Romano Pontefice può disporre anche l'esenzione parziale o totale di un Istituto religioso dalla giurisdizione del Vescovo diocesano in riferimento alle attività esterne per il bene di tutta la Chiesa.

³⁷ Cfr. Decreto *Christus Dominus* del Concilio ecumenico Vaticano II, in *AAS* 58 (1966) 691, 35, nn. 2-3: «I Religiosi dedicati all'apostolato esterno, conservino lo spirito del loro Istituto religioso, e restino fedeli all'osservanza della loro regola e sottomessi ai loro Superiori. E i Vescovi non manchino di ricordare ai Religiosi questo loro obbligo» (CD 35, n. 2); «L'esenzione, in virtù della quale i Religiosi dipendono dal Sommo Pontefice o da altra Autorità ecclesiastica e sono esenti dalla giurisdizione dei Vescovi, riguarda principalmente l'ordine interno degli Istituti, perché in essi tutte le cose siano tra loro unite e ordinate e concorrano all'incremento e al perfezionamento della vita religiosa. La medesima esenzione consente al Sommo Pontefice di disporre dei Religiosi, a bene della Chiesa universale, e alle altre competenti Autorità di servirsi della loro opera, a vantaggio delle Chiese sottoposte alla loro giurisdizione. Ma tale esenzione non impedisce che i Religiosi nelle singole diocesi siano soggetti alla giurisdizione dei Vescovi, a norma del diritto, come richiedono sia il ministero pastorale dei Vescovi, sia un'appropriata cura delle anime» (CD 35, n. 3).

³⁸ CD 35, n. 1.

Nel *Christus Dominus* 35, n. 3 l'esenzione viene vista come una sottrazione dell'ordine interno degli Istituti religiosi alla giurisdizione dell'Ordinario del luogo così come prevedeva il can. 501 §1 del *Codex* 1917 per il quale, tutti gli Istituti religiosi erano sottomessi al Romano Pontefice e al Vescovo diocesano, salvo quegli Istituti che avevano ottenuto l'esenzione per privilegio.

In sostanza, il Concilio Vaticano II individua un primo orientamento nella *Lumen gentium* 45 secondo cui il bene comune di tutta la Chiesa è un criterio per cui il Papa può esimere gli Istituti religiosi e i singoli membri dalla giurisdizione dell'Ordinario del luogo. Il secondo criterio è dato dal *Christus Dominus* 45 secondo cui l'esenzione concessa dal Romano Pontefice può riguardare l'ordine interno degli Istituti e la tutela del loro carisma fino ad estendersi in tutto o in parte anche alle attività esterne che sono sotto la giurisdizione del Vescovo diocesano. Tuttavia, come principio generale i Religiosi esenti restano sottomessi all'Ordinario del luogo nelle opere esterne di apostolato, non in modo indeterminato, ma *ad normam iuris*, volendo con questo sottolineare l'importanza della comunione ecclesiale nello svolgimento delle opere di apostolato come la cura delle anime, l'esercizio pubblico del culto divino e le altre opere di apostolato³⁹.

L'istituto giuridico dell'esenzione con il Concilio Vaticano II assume una fisionomia nuova rispetto all'antico privilegio che voleva salvaguardare l'autonomia di vita dei Religiosi e il rapporto degli Istituti religiosi con la diocesi. Nel *Christus Dominus* «l'esenzione armonizza l'incremento e perfezionamento della vita religiosa» con «il bene della Chiesa universale» (CD 35, n. 3). Resta sempre fermo che i Religiosi, per quel che riguarda la cura delle anime, nelle diocesi sono soggetti, ma *a norma del diritto*, al ministero pastorale dei Vescovi (CD 35, 3) e per questo «sono da considerarsi in certo qual modo come appartenenti al clero della diocesi» (CD 34).

L'esenzione con la dipendenza dei Religiosi dal Romano Pontefice non soltanto li aiuta a svolgere più facilmente il servizio a favore del bene della Chiesa universale, ma anche a conservare l'indole propria del carisma dell'Istituto nelle opere di apostolato e a dare risalto alla valenza ecclesiale dei carismi.

Il dibattito conciliare fin dalla fase preparatoria ha raggiunto il punto focale in materia di esenzione giurisdizionale degli Istituti religiosi nell'attribuzione di essa non per privilegio *a iure* a tutti gli Ordini religiosi come prevede il Codice Pio-Benedettino, ma in forza della discrezionalità del Romano Pontefice per la quale «ogni Istituto di perfezione e i singoli membri possono dal Romano Pontefice, per il suo primato su tutta la Chiesa e in vista della comune utilità, essere esentati dalla giurisdizione dell'Ordinario del luogo ed essere sottoposti a lui

³⁹ Can. 678 §1: «I Religiosi sono soggetti alla potestà dei Vescovi, ai quali devono rispetto devoto e riverenza in ciò che riguarda la cura delle anime, l'esercizio pubblico del culto divino e le altre opere di apostolato».

solo» (LG 45). L'esenzione, perso il carattere di obbligatorietà giuridica, diventa solo una possibilità, un'eventualità affidata alla discrezionalità del Papa, per il bene della Chiesa e alla valorizzazione ecclesiale dei carismi, derogando a quanto la legge attribuisce ai Vescovi in materia di giurisdizione sugli Istituti religiosi.

6. La riflessione postconciliare e il *Codex* 1983

Da secoli l'istituto dell'esenzione era riuscito a far coesistere due principi fondamentali nella Chiesa, il diritto dei religiosi di vivere e testimoniare il proprio carisma e il diritto dei Vescovi di attendere a tutte le necessità pastorali nella Chiesa locale. Gli ultimi capisaldi di una plurisecolare riflessione sull'esenzione sono il *Codex* 1917, il Concilio Vaticano II e il *Codex* 1983.

Stabilita nel Concilio di Trento, l'esenzione trovò molte reazioni tra i vescovi. Il *Codex* 1917 la codificò in diversi canoni. Il Concilio Vaticano II nella *Lumen Gentium* e nel Decreto *Christus Dominus*, pur ridimensionandola, riconobbe ai Vescovi il diritto di vigilanza e direzione del lavoro pastorale e dell'azione apostolica. Il *Codex* 1983, al can. 591, mette in evidenza il primato del successore di Pietro, quale fondamento dell'esenzione, e il bene dell'Istituto, le necessità dell'Apostolato e l'utilità per il bene comune della Chiesa, come motivazione dell'esenzione dalla giurisdizione degli Ordinari del luogo e della sottomissione diretta al Papa o ad altra autorità ecclesiastica.

Le problematiche intorno alla natura e al contenuto dell'esenzione non si sono esaurite, soprattutto nella riflessione postconciliare e con la promulgazione del *Codex* 1983.

La natura e la finalità degli Istituti di vita consacrata richiedono poteri e facoltà di per sé funzionali alle esigenze della loro stessa natura. Pertanto, questo ambito di prerogative non corrisponde alla categoria giuridica dell'esenzione bensì alla vita e all'attività di un Istituto.

Con il can. 591, invece, il Romano Pontefice vuole regolare le relazioni tra gli Istituti di vita consacrata, soprattutto per il loro legame con la Chiesa universale, e i Vescovi, limitando o escludendo la loro dipendenza da essi e sostituendo la loro autorità con la sua, in virtù del suo primato su tutta la Chiesa⁴⁰.

La vita interna e la disciplina degli Istituti di vita consacrata vengono arricchite di maggiori poteri un tempo collegati al privilegio dell'esenzione⁴¹. Vengono conservate ai Vescovi, comunque, le facoltà

⁴⁰ Cfr. E. GAMBARI, *I religiosi nel codice*, Milano, 1986, p. 68.

⁴¹ Cfr. *Ibid.*, p. 68: «Il can. 561 non mira propriamente a difendere il classico privilegio dell'esenzione, ma piuttosto a dare fondamento alla normale posizione degli Istituti e dei loro membri di fronte ai vescovi, quale è regolata dal diritto universale, proprio in vista del bene della Chiesa universale, da realizzarsi nelle Chiese particolari. Tale regolamentazione, data la natura e la finalità di questi Istituti, non toglie ciò che per sua natura dovrebbe spettare ai vescovi. La

necessarie al loro compito pastorale nei confronti di tutti i membri di Istituti di vita consacrata, anche quelli che erano considerati esenti nel *Codex* 1917, soprattutto in relazione alla cura delle anime, all'esercizio pubblico del culto, alle opere di apostolato e alle responsabilità in senso ampio per la vita consacrata e religiosa come tale⁴².

Il can 591 del *Codex* 1983 introduce l'esenzione dall'Ordinario del luogo nella vita consacrata non escludendo nessun Istituto da un possibile atto di esenzione. Non è esatto né sufficiente fermarsi a questo enunciato per dire che l'istituto dell'esenzione come privilegio sia stato abrogato solo perché non compare più nel *Codex*. Come ci ricorda il Beyer, «gli Ordini religiosi avevano tutti ottenuto l'esenzione che era conosciuta come propria del loro statuto ecclesiale. [...] Il fatto che il Codice non parli più di "regolari", non menzioni più gli ordini religiosi (come non parla di congregazioni di voti semplici), non significa la loro soppressione»⁴³.

Il privilegio dell'esenzione⁴⁴ era riservato *a iure* ai "regolari" (can. 615 CIC 1917; l'esenzione viene qualificata con il termine "privilegio" nei cann. 616 e 618 del CIC 1917) e per privilegio anche a determinate Congregazioni, in deroga al principio della generale dipendenza dei religiosi dall'Ordinario del luogo oltre che dal Romano Pontefice (can. 501 §1 CIC 1917). L'esenzione come privilegio, infatti, sopravvive non essendo stato «espressamente revocato dai canoni di questo Codice» (can. 4, CIC 1983), benché «il Vaticano II l'ha ridimensionato riconoscendo ai Vescovi il loro diritto di direzione, di vigilanza e di iniziativa nel lavoro pastorale e nell'azione apostolica»⁴⁵. In realtà, se il Codice del 1983 non presenta più "Religiosi" o "Regolari" esenti *a iure*, uniformando tutti sotto il titolo di "Istituti di vita consacrata", essi sopravvivono come tali con i privilegi che avevano conseguito a suo tempo. Lo stesso vale anche per quelle Congregazioni che l'avevano ricevuto per privilegio. È evidente che i privilegi, al pari dei diritti acquisiti, riguardino un passato che continua a proiettarsi nel futuro, ma per gli Istituti che al momento della promulgazione del *Codex* 1983 non avevano i requisiti per essere esenti *a iure*, l'istituto dell'esenzione li potrebbe riguardare oggi come carattere eccezionale e non per privilegio, sotto altra configurazione non più regolata dal Codice come in passato, ma come possibilità per concessione del Romano Pontefice, quella prevista dal can. 591.

La norma contemplata al can. 591, scrive il De Paolis, «si tratta nel caso di una vera esenzione perché gli Istituti vengono sottratti al

conseguenza sarà di limitare e anche di escludere la dipendenza degli Istituti dall'autorità degli Ordinari del luogo, sostituendo a essi l'autorità del Papa o altra autorità ecclesiastica».

⁴² Cfr. *Ibid.*, p. 68-69.

⁴³ J. BEYER, *Il diritto della vita consacrata*, Milano, 1989, p. 109-110.

⁴⁴ Il *Codex* 1917, ai cann. 616 §1 e 618 §1, presenta l'esenzione come "*privilegium*". In realtà nel *Codex* 1917 l'esenzione è codificata come vera e propria legge (cann. 615, 616 §1, 617 §1, 618 §1).

⁴⁵ *Ibid.*, p. 110.

governo degli Ordinari là dove essi in forza del diritto comune dovrebbero sottostarvi»⁴⁶.

7. Ambiti di esenzione rispetto alla giurisdizione dell'Ordinario del luogo

Inoltrandoci nella comprensione della norma, ora dobbiamo domandarci quale sia l'ambito di esenzione e di sottrazione rispetto alla potestà dell'Ordinario del luogo previsto dal can. 591.

Nel Codice attuale l'esenzione è conseguenza di una disposizione sancita dal Legislatore il quale, in forza del potere primaziale, definisce i limiti della potestà di giurisdizione dell'Ordinario del luogo. Il punto di forza fa leva sul can. 590 §1 per il quale tutti «gli Istituti di vita consacrata, in quanto dediti in modo speciale al servizio di Dio e di tutta la Chiesa, sono per un titolo peculiare soggetti alla suprema autorità della Chiesa stessa». Non solo, ma anche i membri, singolarmente presi, prosegue il can 590 §2, «sono tenuti a obbedire al Sommo Pontefice, come loro supremo Superiore, anche in forza del vincolo sacro di obbedienza». Questa norma si riferisce indistintamente a tutti gli Istituti di vita consacrata, sia di diritto pontificio che di diritto diocesano.

Il Pontefice, in forza della sua autorità, è il superiore interno di ogni Istituto religioso essendo titolare della potestà ordinaria, suprema, piena, immediata sulla Chiesa universale che può sempre esercitare liberamente (can. 331). La dedizione in modo speciale degli Istituti di vita consacrata e di ogni loro membro al servizio di Dio e di tutta la Chiesa costituisce un titolo peculiare per la sottomissione all'autorità suprema della Chiesa⁴⁷.

Il can. 591 è l'applicazione del can. 590 per gli Istituti di diritto diocesano e per i monasteri *sui iuris* (can. 615), relativamente all'ordine interno, che il Papa potrebbe rendere esenti avocando direttamente a sé o trasferendo ad altra autorità ecclesiastica, le competenze attribuite dal diritto universale all'Ordinario del luogo⁴⁸.

Per gli Istituti di diritto pontificio, invece, il can. 593 è la diretta applicazione dei cann. 590 e 591. Essi sono di fatto, in modo immediato ed esclusivo, soggetti alla Sede Apostolica circa il regime interno e la disciplina, senza bisogno di alcuna concessione straordinaria della stessa⁴⁹. Il Legislatore, sottolineando i due ambiti di dipendenza dalla

⁴⁶ V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, p. 135.

⁴⁷ Cfr. *Ibid.*, p. 128.

⁴⁸ Cfr. cann. 397; 567; 594; 595; 625; 628; 630; 631; 637; 638; 688; 691; 700; 1267; 1276; 1279; 1281; 1284; 1291; 1292; 1301; 1302; 1304; 1305; 1308; 1309; 1310; 1320; 1337; 1342; 1348; 1371; 1373; 1354-1356.

⁴⁹ Cfr. J. BEYER, *Il diritto della vita consacrata*, p. 117: «Mettendo in luce la dipendenza esclusiva e immediata dalla Santa Sede, il canone lascia intatta la dipendenza di questi istituti di diritto pontificio, anche esenti, in rapporto alla loro attività pastorale nella diocesi. L'attività apostolica nelle case dell'istituto appartiene spesso alla vita interna e si giova della dipendenza

Santa Sede, circoscrive e salvaguarda anche l'ambito di competenza dell'Ordinario del luogo soprattutto in riferimento all'azione pastorale nella diocesi, specie quella indicata nei cann. 678, 680 e 683.

Per gli Istituti di diritto pontificio l'esenzione del can. 591 non potrà altro che riguardare il regime esterno poiché quello interno è già definito *a iure* dal can. 593.

8. Il carattere pastorale della competenza del Vescovo diocesano come "speciale cura" (can. 594)

Anche gli Istituti di diritto diocesano sono soggetti alla suprema Autorità della Chiesa (can. 590 §1) e i singoli membri sono tenuti a obbedire al Sommo Pontefice come loro supremo Superiore (can. 590 §2). Tuttavia, per loro il Legislatore prevede che rimangano sotto la *speciale cura* del Vescovo diocesano (can. 594) non avendo ancora raggiunto la necessaria maturità per restare sotto l'immediata ed esclusiva potestà della Sede Apostolica, come nel caso degli Istituti di diritto pontificio (can. 593).

Al Vescovo diocesano vengono attribuite dal Codice specifiche competenze sugli Istituti di diritto diocesano che in qualsiasi momento il Sommo Pontefice può trasferire ad altra autorità oppure avocare a sé con un atto di esenzione, mentre ogni altra competenza rientra già nel suo ufficio primaziale come prerogativa diretta e immediata (can. 590 §1).

Tuttavia, la *speciale cura* del Vescovo diocesano non coarta la *giusta autonomia* che spetta anche agli Istituti di diritto diocesano per diritto naturale che positivo, essendo persone giuridiche (can. 118; 634 §1; 741 §1). Il Vescovo diocesano, nonostante la *speciale cura*⁵⁰ che deve avere per gli Istituti di diritto diocesano, non è il superiore interno⁵¹ la cui potestà è regolata dal can. 596. Il Codice non attribuisce al Vescovo diocesano una potestà esclusiva e immediata mantenendo con la suprema Autorità della Chiesa una competenza cumulativa, essendo il Papa la suprema Autorità dell'Istituto (can. 590 §1) e il supremo Superiore dei singoli membri (can. 590 §2).

L'attuale Codice introduce un cambiamento sostanziale non menzionando letteralmente la potestà di "giurisdizione" attribuita al

esclusiva della Santa Sede. Questa dipendenza può essere differenziata secondo gli istituti. Quelli che sono esenti, saranno meno dipendenti dagli altri dicasteri dipendenti».

⁵⁰ Il *Codex* 1917 assoggettava interamente le Congregazioni di diritto diocesano alla potestà dell'Ordinario diocesano «Ordinariorum iurisdictioni ad normam iuris plane subiecta» (can. 492). La "speciale cura" del vigente Codice (can. 594) indica prevalentemente l'aspetto pastorale di protezione e di tutela. Il Vescovo non è il superiore interno come lo è il Pontefice (can. 590), egli è, tuttavia, il garante di fronte alla Chiesa della sua fedeltà e vocazione.

⁵¹ Cfr. *Communicationes* 18 (1986) 199: «Institutum [iuris dioecesiani] enim pendet ab Episcopo, non autem qua Superiore religioso interno, sed qua Superiore ecclesiastico. Religiosi votum nuncupant oboedientiae ad Superiore internos, non autem ad Episcopum».

Vescovo diocesano, presente nel can. 492 §2 del *Codex* 1917. La sua competenza viene sfumata nel vigente Codice al can. 594, ricorrendo all'espressione «speciale cura»⁵². Con ciò non significa che la *speciale cura* non includa anche la facoltà del Vescovo diocesano di porre atti giurisdizionali⁵³.

Il rimando del can. 594 al can. 586 significa che anche la *speciale cura* del Vescovo diocesano deve essere coniugata con la *giusta autonomia*. Anzi, rientra nella sollecitudine pastorale del Vescovo diocesano aiutare a far maturare l'Istituto di diritto diocesano nella sua comprensione di *giusta autonomia* e a esercitarla. Di conseguenza, il Vescovo diocesano, benché non sia il Superiore interno dell'Istituto, ne è l'Ordinario ed esercita la potestà ordinaria di cui i Superiori maggiori degli Istituti di diritto diocesano sono privi a differenza dei Superiori maggiori degli Istituti religiosi clericali di diritto pontificio che, oltre a essere Superiori interni, sono anche Ordinari (can. 134).

9. Senso e significato dell'attuale istituto giuridico dell'esenzione

Il can. 591 non incide sulla situazione in cui si trovavano gli Istituti di vita consacrata prima della promulgazione del *Codex* 1983 in relazione all'istituto dell'esenzione acquisito per privilegio. Esso rimane, non essendo stato espressamente revocato dal Codice. La novità introdotta dal can. 591 riguarda la situazione sia degli Istituti di vita consacrata preesistenti all'attuale Codice, ma non coperti da esenzione, sia di quelli sorti successivamente. Per loro l'esenzione non si ottiene più automaticamente per privilegio o *a iure* come prevedeva il can. 615 del *Codex* 1917.

Oggi l'esenzione è una possibilità nelle mani del Papa che con il suo intervento positivo la concede a qualsiasi Istituto di vita consacrata, preso singolarmente, per motivazioni specifiche. Pertanto, l'esenzione

⁵² J. BEYER, *Il diritto della vita consacrata*, p. 119: «Il can. 594 parla non di dipendenza, ma di un'attenzione particolare, la quale è più di una semplice vigilanza. La vigilanza si mostra preoccupata di abusi da evitare, la cura speciale richiesta dal can. 594 è un lavoro pastorale che si sforza di far crescere un Istituto diocesano, soprattutto di fondazione recente, mediante la fedeltà al suo carisma, l'osservanza delle sue costituzioni, o anche la loro revisione e il loro adattamento, se necessari; sarà ugualmente la cura di far prendere coscienza da parte dell'Istituto della propria autonomia; autonomia che è segno di crescita e di maturità».

⁵³ Benché il Vescovo diocesano non sia il Superiore interno, il Codice gli riconosce l'autorità nei confronti degli Istituti di diritto diocesano di intervenire in casi determinati come per esempio: elezione del superiore generale (can. 625 §2); visita pastorale alle comunità appartenenti a Istituti di diritto diocesano e ai monasteri *sui iuris* di cui al can. 615 (628 §); rendiconto dell'amministrazione (can. 637); proroga o concessione superiore a tre anni dell'indulto di escaustrazione (can. 686 §1); imposizione dell'escaustrazione su richiesta del Moderatore supremo (can. 686 §3); conferma dell'indulto di lasciare l'Istituto concesso dal Moderatore supremo nel caso di un professo di voti temporanei (688 §2); Indulto di lasciare l'Istituto richiesto da un professo di voti perpetui (691 §2); conferma del decreto di dimissione di un religioso (can. 700) o di un membro di un Istituto secolare (727 §1).

non è più un istituto giuridico regolato dal Codice, ma dalla discrezionalità del Romano Pontefice in forza del suo primato sulla Chiesa universale per provvedere al bene dell'Istituto e alle necessità dell'apostolato.

L'ampiezza dell'esenzione non è specificata dal Codice, ma può riguardare l'Istituto, tutto o in parte; come pure l'estensione territoriale, più o meno circoscritta, e la sua durata, temporanea o in perpetuo. Le coordinate dell'esenzione rientreranno nel decreto che sarà emesso dalla Santa Sede con specifiche clausole.

L'esenzione, per quanto possa essere estesa, non sottrae del tutto gli Istituti di vita consacrata e i loro membri dalla soggezione al Vescovo diocesano.

Il Decreto *Christus Dominus* sull'ufficio pastorale dei vescovi, limita l'esenzione dalla giurisdizione dei Vescovi all'ordine interno degli Istituti per consentire al Romano Pontefice di disporre dei religiosi «per il bene della Chiesa universale; e alle altre competenti Autorità di servirsi della loro opera, a vantaggio delle Chiese sottoposte alla loro giurisdizione» (CD 35, 3).

Il Decreto *Christus Dominus* detta allo stesso tempo i limiti che salvaguardano la giurisdizione dei Vescovi nell'ambito della loro circoscrizione, esterna rispetto al governo interno dell'Istituto di vita consacrata: «Ma tale esenzione non impedisce che i Religiosi nelle singole diocesi siano soggetti alla giurisdizione dei Vescovi, a norma del diritto, come richiedono il ministero pastorale dei Vescovi, sia un'appropriata cura delle anime» (CD 35, 3).

Il documento *Mutuae relationes*⁵⁴ specifica anche il rapporto strettamente giuridico che permane tra l'Ordinario del luogo e i religiosi, anche esenti, presenti nella sua diocesi: «Si abbiano sempre presenti le seguenti disposizioni del *motu proprio Ecclesiae sanctae*: a) Tutti i religiosi, anche esenti, sono tenuti alle leggi, ai decreti e alle disposizioni dell'Ordinario del luogo circa le diverse opere in quegli aspetti che si riferiscono all'esercizio dell'apostolato, nonché all'azione pastorale e sociale prescritta o raccomandata dall'Ordinario del luogo. b) Parimenti sono tenuti alle leggi, decisioni e disposizioni, emanate dall'Ordinario del luogo o dalla Conferenza episcopale [...] leggi che riguardano vari elementi ivi riferiti (ES I, 15, 1-2, a, b, c, d)» (MR 53).

Queste limitazioni furono riprese nei canoni che trattano l'attività apostolica: «I Religiosi sono soggetti alla potestà dei Vescovi, ai quali devono rispetto devoto e riverenza in ciò che riguarda la cura delle anime, l'esercizio del culto pubblico divino e le altre opere di apostolato (can. 678 §1).

La triade del can 678 §1 si concretizza, per esempio, nel diritto del Vescovo diocesano di «visitare i membri degli Istituti religiosi e le

⁵⁴ Cfr. SACRA CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI - SACRA CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Criteri direttivi sui rapporti tra i vescovi e religiosi nella Chiesa - Mutuae relationes*, 14 maggio 1978, in *AAS* 70 (1978) 501, n. 53

loro case solo nei casi espressamente previsti dal diritto» (can. 397 §2) come per esempio «le chiese e gli oratori cui accedono abitualmente i fedeli, le scuole e le altre opere di religione o di carità spirituale o temporale affidate ai religiosi; non però le scuole aperte esclusivamente agli alunni propri dell'istituto» (can. 683 §1); «Che se eventualmente il Vescovo scoprisse abusi, dopo aver richiamato inutilmente il Superiore religioso, può di sua autorità prendere egli stesso i provvedimenti del caso» (can. 683 §2).

Occorre ricordare anche l'ambito del diritto penale circa la potestà che conserva l'Ordinario del luogo di irrogare pene ai religiosi in tutto ciò che li rende a lui soggetti (can. 1320). In questo senso, oltre al già citato can. 678 §1 circa la cura delle anime, l'esercizio pubblico del culto divino e le altre opere di apostolato, l'azione penale del Vescovo diocesano può riguardare i religiosi per le opere che lui affida loro (can. 681 §1), come pure la rimozione da un ufficio che il Vescovo diocesano ha conferito al religioso (can. 682 §2).

Vi sono, poi, gli abusi che il Vescovo diocesano può riscontrare in occasione della visita pastorale o fuori di essa, nelle chiese o negli oratori dei religiosi a cui accedono abitualmente i fedeli, nelle scuole esterne e nelle altre opere di religione o di carità spirituale o temporale da essi dirette. Il Vescovo diocesano può prendere in questi casi di sua autorità i provvedimenti dopo aver richiamato inutilmente il superiore religioso (can. 683 §§1-2). Inoltre, il Vescovo diocesano può proibire, a un religioso soggetto alla sua giurisdizione, a determinate condizioni e come sanzione da irrogare processualmente, di dimorare nella sua diocesi (can. 679) o di infliggergli l'ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio (can. 1337 §1).

10. Il documento *Mutuae relationes* e l'Istituto dell'esenzione in vista dell'utilità stessa della Chiesa

Alla vigilia della promulgazione del *Codex* 1983, il documento *Mutuae relationes*, oltre a recepire le disposizioni del Concilio Vaticano II in materia di esenzione e di autonomia, presenta l'orientamento della Congregazione per i Religiosi e della Congregazione dei Vescovi il cui punto focale si trova nel seguente passaggio: «Il Sommo Pontefice, in vista dell'utilità della stessa Chiesa, a non poche Famiglie religiose concede l'esenzione, affinché gli Istituti possano più adeguatamente esprimere la propria identità e dedicarsi al bene comune con particolare generosità e a raggio più vasto. L'esenzione, in verità, non adduce per sé alcun ostacolo né al coordinamento pastorale né agli scambievoli e buoni rapporti tra i membri del popolo di Dio. Essa, infatti, riguarda principalmente l'ordine interno degli Istituti, perché tutte le cose siano

meglio unite e coordinate tra loro e concorrano all'incremento e al perfezionamento della vita religiosa»⁵⁵.

La migliore dedizione al bene comune della Chiesa da parte degli Istituti di vita consacrata deve esprimersi nella fedeltà alla propria identità. *Mutuae relationes* presenta l'esenzione come lo strumento giuridico che consente al patrimonio carismatico di un Istituto di diffondersi per il bene della Chiesa universale attraverso la dipendenza dallo stesso Romano Pontefice⁵⁶.

L'esenzione non è vista come strumento di difesa del patrimonio spirituale dell'Istituto, bensì come spazio favorevole per il suo incremento nel perseguire il bene comune con azioni ecclesiali. Inoltre, l'esenzione non è più presentata come un privilegio, ma come concessione che il Romano Pontefice può fare a ogni Istituto di qualsiasi tipo «in vista dell'utilità della Chiesa».

Per un Istituto di vita consacrata, il modo più proficuo di dedicarsi al bene comune a servizio della Chiesa, sta nell'impiego delle risorse che gli derivano dal radicamento nella sua identità carismatica. L'esenzione crea le condizioni più favorevoli perché si realizzi l'una e l'altra cosa, il «bene degli Istituti» e le «necessità dell'apostolato» (can. 591).

Il documento *Mutuae relationes*, specificando che l'ambito di esenzione è riferibile «principalmente all'ordine interno», riprende esattamente il *Christus Dominus* 35, 3 dove l'avverbio "principalmente" sta a indicare che nella discrezionalità del Romano Pontefice l'esenzione possa non riguardare esclusivamente l'ordine interno dell'Istituto.

L'inserimento degli Istituti di vita consacrata nella diocesi, pur usufruendo di ampi margini di esenzione, non collide mai con la vita pastorale della Chiesa locale. Il principio di comunione, che nella Chiesa deve essere sempre salvaguardato, si manifesta con chiarezza fin dall'inizio quando per erigere una casa religiosa occorre il consenso del Vescovo diocesano (can. 609) come anche per destinare una casa religiosa a opere apostoliche differenti da quelle per cui fu costituita (can. 612), mentre per sopprimerla si richiede la sua consultazione (can. 616).

Per questo motivo, *Mutuae relationes* dice che «l'esenzione, in verità, non adduce per sé alcun ostacolo né al coordinamento pastorale né agli scambievoli e buoni rapporti tra i membri del popolo di Dio» (MR 22). Un atto di esenzione concesso dal Papa dovrà valutare se ci siano le condizioni perché venga salvaguardato il binomio del «coordinamento pastorale» e degli «scambievoli e buoni rapporti tra i membri del popolo di Dio».

Queste coordinate fanno comprendere bene anche l'auspicio che venga ricercato un più forte legame tra Vescovi e Religiosi richiamando

⁵⁵ *Mutuae relationes*, in *AAS* 70 (1978) 487, n. 22.

⁵⁶ Cfr. V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, p. 134.

i Vescovi a «riconoscere e apprezzare grandemente il contributo specifico, col quale verranno in aiuto delle Chiese particolari quei religiosi nella cui esenzione essi trovano in certo modo anche un'espressione di quella pastorale sollecitudine che strettamente li unisce al Romano Pontefice per l'universale solerte cura verso tutti i popoli» (MR 22).

Dall'altro lato, i vincoli di comunione ecclesiale per essere incrementati richiedono che gli «Istituti religiosi esenti, fedeli alla "particolare loro fisionomia e alla propria funzione" (PC 2b), devono innanzi tutto coltivare una speciale adesione al Romano Pontefice e ai Vescovi, rendendo effettivamente e con animo volenteroso, disponibile la propria libertà e alacrità apostolica in conformità all'obbedienza religiosa» (MR 22).

La necessità di stabilire rapporti di comunione rende evidente che l'esenzione dalla giurisdizione dei Vescovi «riguarda prevalentemente l'ordine interno degli Istituti perché in essi tutte le cose siano tra loro unite e ordinate e concorrano all'incremento e al perfezionamento della vita religiosa» (CD 35, n.3).

I carismi che animano la vita consacrata devono entrare nelle realtà ecclesiali delle diocesi, quale testimonianza di un dono dello Spirito, per essere comunicati ai fedeli come proposta pastorale che può essere accolta e vissuta in armonia con quella diocesana e parrocchiale. In tal modo, gli Istituti religiosi «con piena coscienza e zelo si impegneranno a incarnare e manifestare nella famiglia diocesana anche la specifica testimonianza e la genuina missione del loro Istituto; infine, stimoleranno sempre quella sensibilità e intraprendenza di apostolato che sono caratteristiche della loro consacrazione» (MR 22).

11. Correlazione tra "giusta autonomia" ed "esenzione"

A prima vista parrebbe una tautologia che il Codice ponga accanto all'istituto giuridico della "esenzione" (can. 591) anche la definizione di "giusta autonomia" (can. 586) di cui gode ogni Istituto di vita consacrata. In realtà, la testimonianza di un carisma attraverso la vita e le opere ha senz'altro bisogno di spazi di autonomia, soprattutto riguardo al governo di un Istituto. A giustificazione dell'esenzione troviamo analoghe finalità che persegue la giusta autonomia riguardo alla tutela del carisma e al servizio apostolico dell'Istituto di vita consacrata, benché "esenzione" e "autonomia" siano espressioni giuridiche distinte tra loro.

L'esenzione esprime, da un lato, la sollecitudine del Romano Pontefice per la Chiesa universale, dall'altro consente a un determinato Istituto, attraverso un atto eccezionale, di realizzare il proprio bene e quello di tutta la Chiesa⁵⁷.

⁵⁷ Nel commento del Chiappetta sul can. 591 il concetto di esenzione è il seguente: «Nel Codice precedente, l'esenzione era presentata come un *privilegio* concesso dalla Sede Apostolica (cfr.

La "giusta autonomia", invece, è una condizione permanente che spetta a ogni singolo Istituto, sia di diritto diocesano che di diritto pontificio, come suo diritto nativo per tutelare il proprio patrimonio carismatico. Pertanto, esenzione e giusta autonomia hanno anche un diverso fondamento. Alla prima è riconducibile una specifica disposizione della suprema Autorità della Chiesa in favore di particolari situazioni pastorali, alla seconda il principio al quale devono ispirarsi le relazioni tra Istituti di vita consacrata e autorità ecclesiastiche. La "giusta autonomia" ha come finalità, per gli Istituti, di «valersi nella Chiesa di una propria disciplina e conservare integro il proprio patrimonio, di cui al can. 578» (can. 589), per essere idonea a svolgere nella Chiesa il proprio ruolo secondo la propria identità carismatica⁵⁸.

L'autonomia viene riconosciuta a ogni Istituto di vita consacrata per diritto nativo. La fonte dell'autonomia è la natura stessa dell'Istituto di vita consacrata, per questo il can. 586 non dice che è concessa dall'autorità ecclesiastica, bensì che «è riconosciuta» da essa. L'origine di un Istituto è un dono dello Spirito fatto alla Chiesa. Ogni Istituto è depositario e interprete del suo patrimonio carismatico.

Se l'autonomia di vita e di governo viene riconosciuta a tutti gli Istituti, altra cosa sarebbe ritenere che essa sia sinonimo di indipendenza dall'autorità ecclesiastica. Lo stato di vita consacrata, pur non riguardando la struttura gerarchica della Chiesa (can. 207 §2), è nella Chiesa una struttura con uno spazio di autonomia, però fatta salva sempre la dipendenza dalla gerarchia, anche come segno e strumento di comunione con la Chiesa universale.

Sarà proprio questo spazio di autonomia che consentirà all'Istituto di regolare la propria vita, interpretare e «conservare integro

can. 615 e il Titolo "De privilegiis" del capitolo di cui il canone fa parte). Nel nuovo Codice, essa è considerata come un'*esigenza ecclesiale*: 1) per il bene universale della Chiesa; 2) per il bene degli Istituti; 3) per le necessità dell'apostolato; 4) per la comune utilità. L'esenzione è nella sfera del *servizio*. Essa, tuttavia, "non pertinet ad constitutiva intrinseca vitae religiosorum, sed datur Summo Pontifici in bonum Ecclesiae" (*Communicationes*, 17 (1985) 244, n.3) in virtù del suo primato su tutta la Chiesa».

⁵⁸ Cfr. J. BEYER, *Il diritto della vita consacrata*, p. 87-88: «Parlando di "giusta autonomia" (can. 586 §1), il Codice riprende la dottrina del Concilio sull'identità degli Istituti e delle forme di vita consacrata, e si rifà a un termine che compare nei principi della codificazione. "Giusta autonomia" dice qualcosa di più che "sana" autonomia; l'espressione situa meglio la possibilità degli Istituti nel diritto ecclesiale e nei rapporti di comunione propri della vita della Chiesa. L'autonomia qui affermata non diminuisce in nulla l'autonomia e la responsabilità dei capi della Chiesa e dei loro collaboratori, ma richiama loro un dovere, mentre pone in rilievo un diritto d'inserimento nella vita, nell'attività, nella missione della Chiesa. L'autonomia concerne tutta la vita dell'Istituto, non solo il suo governo. Questa vita si esprime ugualmente nella sua irradiazione, nella sua azione, nel suo lavoro apostolico. L'autonomia, allora, si esprime mediante uno spirito, un modo di agire, un metodo di preghiera, di azione, di ritiri spirituali; si esprime anche in associazioni che desiderano vivere dello stesso spirito, di una stessa spiritualità, e per fare questo si mettono spontaneamente sotto la direzione di Istituti ai quali sono aggregate e di cui fanno parte (cann. 677 §2; 303)».

il proprio patrimonio di cui al can. 578», attuare il fine apostolico, darsi proprie norme, autogovernarsi⁵⁹.

La *Lumen gentium* 43 mette ben in evidenza che i consigli evangelici sono «un dono divino, che la Chiesa ha ricevuto dal suo Signore e con la sua grazia sempre conserva». Quindi, gli Istituti di vita consacrata appartengono alla Chiesa come uno degli elementi costitutivi della medesima, e l'autorità gerarchica, «sotto la guida dello Spirito Santo, si è data cura di interpretarli, di regolarne la pratica e anche di stabilirne forme stabili di vita» (LG 43).

Appartenendo quindi alla struttura carismatico-istituzionale della Chiesa, gli Ordinari del luogo hanno l'obbligo di «conservare e tutelare tale autonomia» (can. 586 §2). L'autonomia di cui si parla è un'autonomia di vita e di governo (can 586 §1). Garantendo agli Istituti di vita consacrata un ambito di autonomia è possibile una migliore fioritura della varietà di doni e di carismi, essendo loro i depositari più diretti di tali doni.

L'autonomia in sé, quando è assoluta, non è un valore, ma una contraddizione rispetto alla collocazione degli Istituti nella Chiesa. La «giusta autonomia», invece, mantiene integro il rapporto di dipendenza dalla gerarchia ecclesiastica, sia che si tratti di Istituto di diritto pontificio o di diritto diocesano, proprio perché essa è un'autonomia «giusta» in quanto regolata dal diritto comune e dal diritto proprio di ciascun Istituto: «l'ordine interno degli Istituti [...] ha un suo proprio campo di competenza, a cui spetta una genuina autonomia, anche se questa non può mai, nella Chiesa, ridursi a indipendenza [...]. Il giusto grado di tale autonomia e la sua concreta determinazione di competenza sono contenuti nel diritto comune e nelle regole, o costituzioni, di ogni Istituto»⁶⁰ contribuendo a evitare che questa autonomia si trasformi in indipendenza.

La giusta autonomia, pur riguardando in particolare il «governo» interno, si estende in modo significativo anche alla «autonomia di vita» (can. 586) dell'Istituto coinvolgendolo nelle attività esterne per presentarlo alla Chiesa locale nella sua identità mentre svolge un ruolo che ne rifletta la sua indole specifica, soprattutto sotto l'aspetto apostolico e pastorale che è connesso alla sua stessa natura. A tutti i consacrati, pertanto, «secondo la vocazione di ciascun Istituto, incombe l'obbligo di lavorare con ogni impegno e diligenza per l'edificazione e l'incremento del Corpo mistico di Cristo e per il bene delle Chiese particolari» (CD 33).

L'azione pastorale e il carisma dell'Istituto trovano la loro sintesi nel discernimento dei Superiori, quali primi e più diretti interpreti dello spazio di «giusta autonomia» di cui possono godere, chiamati a tutelare

⁵⁹ Cfr. V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, p. 101.

⁶⁰ *Mutuae relationes*, in *AAS* 70 (1978) 482, n. 13.

il patrimonio spirituale del proprio Istituto, nel coordinare le attività esterne di apostolato dei loro sudditi⁶¹.

Pertanto, si delinea come complementare anche la premura dei Vescovi di avere presente l'indole di ciascun Istituto nell'affidargli opere apostoliche che siano contrarie al suo stile di vita o al suo carisma.

L'autonomia non è una concessione, come nel caso dell'esenzione, ma il "riconoscimento" («*agnoscitur*» can. 586 §1) dell'autorità ecclesiastica di un diritto nativo di ogni Istituto, sia di diritto pontificio che di diritto diocesano, alla pari di quando la gerarchia riconosce e sancisce un carisma (can. 578).

Possiamo ricondurre il diritto nativo della "giusta autonomia" anche all'autorità che i Superiori ricevono da Dio mediante il ministero della Chiesa (can. 618).

12. "Esenzione", "giusta autonomia" e "speciale cura" per la tutela dei carismi

Una certa correlazione tra "giusta autonomia" ed "esenzione" è da ravvisare proprio nel significato funzionale di quest'ultima rispetto alla tutela dei carismi e al diritto e dovere di ogni consacrato di testimoniare il carisma dell'Istituto di appartenenza, non escludendo che il Romano Pontefice possa porre atti di esenzione particolari a favore di un Istituto anche riguardo all'ordine esterno dal momento che l'esenzione «riguarda principalmente l'ordine interno degli Istituti» (CD 35, n. 3).

Non viene escluso, pertanto, che l'esenzione possa essere estesa anche a quello esterno, soprattutto dovendo disporre di Religiosi per una specifica missione da compiere per il bene della Chiesa e allo stesso tempo tutelare il loro diritto nativo all'autonomia.

Tuttavia, se da un lato l'esenzione, per l'effetto che produce, può essere vista anche come una maggiore tutela della giusta autonomia di cui gode ogni Istituto, d'altro lato, in alcun modo può identificarsi con quest'ultima. L'esenzione nasce come privilegio, poi regolata dal *Codex* 1917 con una legge universale che sottraeva alcuni Istituti religiosi dalla giurisdizione dell'Ordinario del luogo alle cui dipendenze in linea generale si trovavano tutti.

⁶¹ Cfr. *Perfectae caritatis*, in *AAS* 58 (1966) 702-712: «Tutti gli Istituti partecipino alla vita della Chiesa e secondo la loro indole facciano propri e sostengano nella misura delle proprie possibilità le sue iniziative e gli scopi che essa si propone di raggiungere nei vari campi, come in quello biblico, liturgico, dogmatico, pastorale, ecumenico, missionario e sociale» (PC 2c, p.703); «Gli Istituti religiosi, i quali per regola uniscono strettamente la vita apostolica all'ufficio corale e alle osservanze monastiche, adottino il loro modo di vivere con le esigenze del loro apostolato in maniera tale da conservare fedelmente il loro genere di vita, essendo esso di grande vantaggio per la Chiesa» (PC 9, p.706).

Nel Codice vigente, senza abrogare i privilegi acquisiti, l'esenzione diventa un provvedimento speciale, la cui concessione rientra nell'attività discrezionale del Romano Pontefice in ragione del suo primato sulla Chiesa universale, considerato più come un limite che egli pone alla giurisdizione degli Ordinari del luogo anziché come sottrazione da essa. A lui, infatti, è riconducibile il principio generale della dipendenza diretta nell'ordine interno di ogni tipo di Istituto (can. 590 §§1-2), fatte salve alcune competenze specifiche per gli Istituti laicali, per quelli di diritto diocesano e per i monasteri *sui iuris* (can. 615).

Tutti gli Istituti di vita consacrata di diritto pontificio sono per se stessi soggetti «in modo immediato ed esclusivo alla potestà della Sede Apostolica quanto al regime interno e alla disciplina» (can. 593). Il Romano Pontefice può avocare a sé la giurisdizione diretta su di essi sottraendoli dalla competenza ordinaria della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata con un atto di «trasferimento di competenze» e non di «esenzione» perché, essendo di diritto pontificio, essi già sono posti alle sue dirette dipendenze. Si parlerà di esenzione in riferimento al regime esterno che rientra nelle competenze dell'Ordinario del luogo. Si chiama esenzione, invece, l'atto con cui il Romano Pontefice avoca direttamente alla sua giurisdizione un Istituto di vita consacrata soggetto alla giurisdizione dell'Ordinario del luogo.

Esenzione non significa affrancamento dalla gerarchia ecclesiastica, perché tutti gli Istituti di vita consacrata di diritto pontificio, anche se non esenti, sono innanzitutto già soggetti in modo immediato ed esclusivo alla suprema potestà della Sede Apostolica per l'ordine interno e la disciplina (can. 593), mentre per l'ordine esterno possono soggiacere alla sua diretta giurisdizione o a quella di un'altra autorità ecclesiastica (can. 591).

L'esenzione non rende l'Istituto più autonomo rispetto alla gerarchia perché, per l'ordine interno, la dipendenza dalla suprema Autorità della Chiesa vale sempre e comunque, sia in regime di esenzione che fuori, per tutti gli Istituti di vita consacrata (can. 590 §1), anche quelli di diritto diocesano, i cui membri, singolarmente, sono tenuti a obbedire al Romano Pontefice come loro supremo Superiore⁶², anche in forza del vincolo sacro di obbedienza (can. 590 §2). Il Papa è il superiore interno di ogni Istituto avendo su tutta la Chiesa, in forza del suo ufficio, la potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale che può sempre esercitare liberamente (can. 331).

⁶² Espressione e promozione della diretta comunione tra Istituti di vita consacrata e Santa Sede è l' ammonizione rivolta a tutti i Moderatori supremi di inviare periodicamente una relazione sullo stato e sulla vita dell'Istituto (can. 592 §1) come pure di far conoscere e osservare ai membri loro affidati i documenti della Santa Sede che li riguardano (can. 592 §2). Con questi documenti la Santa Sede provvede ad adempiere al suo compito che il can. 576 le attribuisce di «interpretare i consigli evangelici, regolarne la prassi con leggi, costituirne forme stabili di vita mediante l'approvazione canonica e parimenti, per quanto le compete, curare che gli Istituti crescano e si sviluppino secondo lo spirito dei Fondatori e le sane tradizioni».

Con l'esenzione, il Romano Pontefice regola le relazioni tra Istituti di vita consacrata e gli Ordinari del luogo «per rendere più spedito il servizio all'autorità primaziale»⁶³, mentre «l'autonomia è l'attuazione positiva di un disegno costituzionale irradiatosi dalla "condicio libertatis" del fedele»⁶⁴.

Con l'esenzione, la tutela e la promozione di un dono carismatico che appartiene a un Istituto sono in funzione dello scopo per cui essa viene concessa. L'esenzione è un provvedimento eccezionale per realizzare una missione che sia espressione della sollecitudine del Sommo Pontefice per tutta la Chiesa, provvedendo alle necessità dell'apostolato, in vista di un vantaggio comune (can. 591).

La distinzione tra "esenzione" e "giusta autonomia" non toglie loro quella reciproca relazione che si fonda sul perseguimento dello stesso fine. La configurazione preconciabile e precodiale dell'esenzione rispetto al vigente *Codex*, la inquadrava come un'eccezione concessa dal diritto stesso o per privilegio dell'Autorità suprema della Chiesa. Il cambiamento di oggi ci prospetta anche un nuovo modo di tutelare l'autonomia, ovvero un'autonomia dell'Istituto che non lo ripieghi nel timoroso e diffidente isolamento, ma lo metta in grado di realizzare la migliore fioritura del proprio carisma introducendone lo spirito nell'azione apostolica che assume a nome del Romano Pontefice.

L'autonomia è una condizione ordinaria in cui si trova un Istituto, riconosciuta e regolata mediante la normativa universale e particolare per impedire che si trasformi in indipendenza. Si tratta di uno spazio vitale, quindi, intrinseco alla natura stessa dell'Istituto per tutelare quel patrimonio di cui parla il can. 578 attraverso l'indipendenza di governo, secondo i casi elencati dal diritto, e l'autorità gerarchica cui fa riferimento. A tal proposito, è significativo che anche a livello diocesano il can. 594, mentre indica la competenza del Vescovo diocesano come "speciale cura", ne ponga anche un limite con il rimando al can. 586 a proposito della "giusta autonomia".

L'esenzione, invece, nel vigente *Codex* è una concessione *ad casum* fatta dal Sommo Pontefice a quegli Istituti di fondazione successiva alla sua promulgazione del 1983 – non esclusi *a priori* quelli di diritto diocesano – o a quegli Istituti che, benché preesistessero alla promulgazione del *Codex*, non l'avevano conseguita. L'esenzione converge nella stessa direzione della *giusta autonomia* di cui gode un Istituto, avendo come fine la tutela del suo patrimonio carismatico, in vista di un'azione apostolica che il Sommo Pontefice gli affida per il bene comune.

⁶³ S. PETTINATO, *Esenzione e autonomia degli Istituti di vita consacrata*, in *Il diritto ecclesiastico* 102 (1991) 229.

⁶⁴ *Ibid.*

Rilievi conclusivi

La valenza ecclesiale della vita consacrata e del patrimonio carismatico che la anima è stata oggetto di approfondita riflessione soprattutto a partire dal Concilio Vaticano II.

Ma il significato della vita consacrata e le finalità che le sono proprie hanno da sempre posto interrogativi sul rapporto che nasce con la Chiesa locale, considerata, quest'ultima, soprattutto nella sua realtà di essere parte di una struttura gerarchica. Nondimeno, lo *status* dei consacrati, «quantunque non riguardi la struttura gerarchica della Chiesa, appartiene tuttavia alla sua vita e alla sua santità» (can. 207 §2).

Anche il *Codex* 1983 recepisce il valore della vita consacrata nei suoi elementi costitutivi sancendo con il can. 578 l'obbligo di custodirli fedelmente da parte di tutti, non solo da parte di coloro che sono membri dell'Istituto di vita consacrata.

Parlare di "tutela" dei carismi nel contesto dell'istituto giuridico della "esenzione" e della "giusta autonomia" potrebbe suonare come una forma di difesa dalla Gerarchia o dalla Chiesa locale nella sua struttura gerarchica.

Non va sottaciuto, però, che nel corso dei secoli gli attriti tra le istituzioni religiose e le strutture ecclesiali locali non sono stati episodi rari venendosi a trovare in contrapposizione da un lato l'esigenza dei religiosi di vivere e testimoniare la fedeltà al carisma e dall'altro la responsabilità dei pastori della Chiesa locale di esercitare il loro specifico *munus* pastorale.

Fin dal VII secolo nella Chiesa occidentale l'istituto giuridico dell'esenzione andava assumendo nel corso dei secoli differenti fisionomie a seconda di situazioni e necessità, passando dalla protezione dei monasteri contro la manomissione dei Vescovi, alla missione apostolica affidata agli Ordini religiosi, svolta alle dirette dipendenze del Romano Pontefice e senza dipendenza dai Vescovi, per confermare nella fede predicando contro l'errore e l'eresia e per incentivare la vita cristiana inviando missionari in tutti i Continenti. Questo istituto giuridico avrebbe dovuto anche tutelare i consacrati nel loro modo proprio di testimoniare e di vivere il loro carisma e di evitare l'insorgere di contrasti nei rapporti con le Chiese locali.

Nel *Codex* del 1917 l'esenzione assumeva la forma giuridica di privilegio concesso *a iure* ai Regolari, cioè agli Ordini in cui si professavano i voti solenni (cann. 488 n. 2; 615), e mediante indulto alle Congregazioni dove i religiosi professavano i voti semplici (cann. 488 n.2; 618 §1) per renderli autonomi rispetto all'Ordinario del luogo.

Attraverso l'esenzione i Superiori, essendo Ordinari, avevano giurisdizione sui loro sudditi riguardo alla vita interna, mentre per gli Istituti non esenti la giurisdizione veniva esercitata dall'Ordinario del luogo. Indipendentemente dall'esenzione, il Vescovo rimaneva l'unico Pastore della diocesi e tutti dovevano sottostare alla sua potestà nello svolgimento delle attività apostoliche nella diocesi.

Alla vigilia del Concilio Vaticano II la Commissione antepreparatoria recepi l'esito della consultazione che auspicava la formulazione di una nuova fisionomia dell'esenzione, soprattutto riguardo al rapporto di cooperazione tra Vescovi e Religiosi nelle attività apostoliche.

Il nuovo tratto che riceve l'esenzione rispetto al *Codex* 1917, viene delineato nei due documenti conciliari *Lumen gentium* e *Christus Dominus*. L'istituto dell'esenzione, perdendo per il futuro la natura di privilegio, ma senza che venisse revocato come tale a quanti già lo possedevano, recupera il carattere originario di eventualità, come possibilità che ha il Romano Pontefice di adottare, in deroga all'ordinaria dipendenza degli Istituti di vita consacrata dall'autorità del Vescovo diocesano. Il fine dell'esenzione corrisponde «all'incremento e al perfezionamento della vita religiosa [...] e al bene della Chiesa universale» (CD 35, n.3), «in vista della comune utilità» (LG 45).

Anche *Mutuae relationes* ribadisce i concetti, già espressi dai due documenti conciliari, evidenziando l'esenzione non come affrancamento dalle realtà ecclesiali locali, ma come tutela e promozione ecclesiale dei carismi «riguardando principalmente l'ordine interno degli Istituti perché tutte le cose siano meglio unite tra loro e concorrano all'incremento e perfezionamento della vita religiosa» (MR 22). Inoltre, il Documento *Mutuae relationes* delinea due criteri per la concessione dell'esenzione: «l'utilità della stessa Chiesa» (MR 22) e la possibilità per gli Istituti di «esprimere più adeguatamente la propria identità e dedicarsi al bene comune con particolare generosità e a raggio più vasto» (MR 22).

Questi principi, come fonte diretta, confluiscono nel can. 591 del *Codex* 1983 in cui l'istituto dell'esenzione assume una nuova fisionomia, come facoltà del Sommo Pontefice in forza del suo primato sulla Chiesa universale di esimere gli Istituti di vita consacrata dal governo dell'Ordinario del luogo e di sottoporli alla sua autorità o a un'altra autorità. L'esenzione non è più un privilegio, ma rimane inalterato il diritto acquisito per gli Ordini o le Congregazioni che lo avevano già ottenuto prima della promulgazione del *Codex* 1983.

Mentre nel *Codex* 1917 la dipendenza degli Istituti dall'Ordinario del luogo era considerata originaria e nativa, nell'attuale codificazione essa fa capo direttamente al Sommo Pontefice (can. 590), invece spetta all'Ordinario del luogo la giurisdizione sulle opere esterne (can. 678). Questo comporta che un atto di esenzione da parte del Sommo Pontefice previsto dal can. 591 non può che riguardare le opere esterne dal momento che gli Istituti di vita consacrata di diritto pontificio sono già esenti quanto al regime interno.

Per gli Istituti di diritto diocesano a titolo di «speciale cura» (can. 594) e per i monasteri *sui iuris* a titolo di «peculiare vigilanza» (can. 615), sono fatte salve alcune facoltà riservate al Vescovo diocesano circa il regime interno. Non si parla, infatti, di dipendenza gerarchica, ma di «speciale cura» (can. 594) non essendo il Vescovo diocesano un Superiore interno (can. 596) come lo è, invece, il Sommo Pontefice per

i membri di tutti gli Istituti di vita consacrata, sia di diritto diocesano che di diritto pontificio (can. 590 §2).

Il can. 591 non esclude la possibilità di esenzione anche per gli Istituti di diritto diocesano, ma in questo caso essa potrebbe essere riferita anche all'ordine interno per le suddette specifiche competenze che ha su di esso l'Ordinario del luogo.

Accanto all'istituto dell'esenzione il can. 586 riconosce per ogni tipo di Istituto di vita consacrata il diritto alla giusta autonomia di vita e di governo. Si tratta di un diritto nativo che deriva dalla natura stessa dell'Istituto e che non può essere confuso come una forma di esenzione.

L'esenzione, nel vigente Codice, non è un diritto, ma un provvedimento eccezionale la cui concessione rientra nell'attività discrezionale del Sommo Pontefice.

La finalità dell'autonomia per ogni Istituto è di avere una disciplina e una normativa che gli consenta di custodire e promuovere il proprio patrimonio carismatico e di tutelarlo da ingerenze esterne.

L'ambito di questa autonomia riguarda principalmente l'ordine interno ed è delimitato dal diritto comune e dalle Costituzioni di ogni Istituto perché non degeneri in indipendenza. In questo senso si può definire "giusta". Al pari dell'esenzione, l'autonomia non è mai affrancamento dalla gerarchia perché anche in caso di esenzione il Sommo Pontefice resta comunque il supremo Superiore (can. 590).

Ma vi è di più. Sia l'esenzione che la giusta autonomia lasciano intatto l'obbligo che ha l'Ordinario del luogo di continuare a salvaguardare e proteggere questa autonomia (can. 586 §2). In questo contesto potremmo dire che l'Ordinario del luogo rimane, comunque, la figura di garanzia, anche in relazione a un Istituto esente, a tutela della giusta autonomia.

Il Vescovo diocesano, inoltre, esercita il *munus* pastorale della "speciale cura" a favore degli Istituti di diritto diocesano (can. 594), la cui applicazione più immediata è data dal rinvio al can. 586 §1, anche nel caso in cui questi fossero divenuti esenti (can. 586 §2), ovvero non solo deve riconoscere la giusta autonomia, ma anche tutelarla e promuoverla.

Nonostante l'ambito di natura diversa, esenzione e autonomia perseguono fini analoghi nel tutelare il patrimonio carismatico di ogni Istituto di vita consacrata.

Non è una tautologia parlare di esenzione dopo aver riconosciuto il diritto nativo di ogni Istituto di vita consacrata alla giusta autonomia. L'esenzione, infatti, va oltre la situazione ordinaria di tutela che viene riconosciuta a ogni Istituto con la "giusta autonomia". L'esenzione è un ulteriore provvedimento di diversa natura la cui concessione rientra nella libera attività discrezionale del Sommo Pontefice per la giusta causa di «meglio provvedere al bene degli Istituti e alle necessità dell'apostolato [...] in vista di un vantaggio comune» (can. 591). Mentre la giusta autonomia soddisfa sempre e necessariamente le esigenze di tutela del patrimonio carismatico di qualsiasi Istituto, l'esenzione,

pur perseguendo lo stesso fine, guarda alle situazioni straordinarie dettate dalle «necessità dell'apostolato [...] in vista di un vantaggio comune», perseguendo questo fine con la sottrazione dell'Istituto dalla giurisdizione dell'Ordinario del luogo per essere trasferita direttamente al Romano Pontefice o ad altra Autorità ecclesiastica.

Volendo considerare senza acribia, ma, comunque, con la dovuta precisione il tema dell'esenzione secondo la *mens* del *Codex* vigente, non risulta più esatto dire che l'esenzione corrisponda a una sottrazione di giurisdizione a quella dell'Ordinario del luogo.

In effetti, come si è detto, fino al previgente *Codex* 1917 gli Istituti religiosi, oltre al Romano Pontefice, erano sottomessi anche all'Ordinario del luogo (can. 500 §1), fatta eccezione per quelli con voti solenni esenti per privilegio concesso *a iure* o per altri Istituti con voti semplici resi esenti con indulto. Pertanto l'esenzione era un atto di sottrazione alla giurisdizione dell'Ordinario del luogo in deroga alla sottomissione a lui dovuta di ogni Istituto prevista dal diritto universale. La generale sottomissione degli Istituti di vita consacrata alla giurisdizione dell'Ordinario del luogo è ancora riscontrabile nei documenti conciliari *Lumen gentium* 45 e *Christus Dominus* 35 nei quali l'esenzione, che riguarda *principalmente* l'ordine interno degli Istituti, si configura come un atto di sottrazione alla giurisdizione dell'Ordinario del luogo posta dal Romano Pontefice in forza del suo primato su tutta la Chiesa. Tuttavia, la sottomissione all'Ordinario del luogo viene conservata *ad normam iuris*, cioè, per ciò che riguarda «sia il ministero pastorale dei Vescovi che un'appropriata cura delle anime» (CD 35).

La fisionomia dell'istituto dell'esenzione viene completamente capovolta nella configurazione che ne fa il *Codex* 1983.

L'esenzione, a partire da questa data di promulgazione del *Codex*, recependo l'impostazione del Concilio, perde il carattere plurisecolare di privilegio per tornare alla sua indole originaria di provvedimento eccezionale concesso dal Sommo Pontefice per un fine ecclesiale, cioè «per meglio provvedere al bene degli Istituti e alle necessità dell'apostolato» (can. 591). Ovviamente, l'esenzione rimane come privilegio, mai soppresso, per quegli Istituti che già lo avevano acquisito come tale.

Il capovolgimento non tocca soltanto la fisionomia dell'esenzione in riferimento alla sua concessione-acquisizione, ma, nondimeno, alla sua natura vista come sottrazione di giurisdizione all'Ordinario del luogo.

Oggi non è più possibile parlare di sottrazione di giurisdizione all'Ordinario del luogo, relativamente all'ordine interno, perché tutti gli Istituti di vita consacrata, sia di diritto diocesano che di diritto pontificio, sono già soggetti alla suprema Autorità della Chiesa (can. 590 §1) e i singoli membri sono tenuti a obbedire al Sommo Pontefice come loro supremo Superiore (can. 590 §2). Il Papa non potrebbe sottrarre ad altri ciò che di fatto già gli appartiene.

Da ciò ne discende che ogni Istituto di diritto pontificio relativamente all'ordine interno è già soggetto in modo immediato ed esclusivo alla potestà della Sede Apostolica (can. 593) e non necessita come in passato di un atto di esenzione.

Per gli Istituti laicali o di diritto diocesano e i monasteri *sui iuris* considerati dal can. 615, l'esenzione dall'ordine interno potrebbe essere riferita solo ad alcune prerogative che esercita il Vescovo diocesano a titolo di *speciale cura* (can. 594) o di *particolare vigilanza* (can. 615), termini che non includono l'esercizio della potestà di giurisdizione come è attribuita ai Superiori dal can. 596.

Riguardo all'ordine esterno, cioè la cura delle anime, l'esercizio pubblico del culto divino e le altre opere di apostolato (can. 678), il Vescovo diocesano ha giurisdizione diretta, oltre che sui religiosi di diritto diocesano, anche sui religiosi appartenenti a Istituti di diritto pontificio, esenti o non esenti.

Il Romano Pontefice potrebbe concedere a sua discrezione l'esenzione dall'ordine esterno, parziale o totale, sia agli Istituti di diritto pontificio che di diritto diocesano. In questo caso, l'atto di esenzione posto dal Romano Pontefice si configurerebbe come sottrazione alla giurisdizione del Vescovo diocesano.

Un atto di esenzione non potrebbe mai determinare la perdita di dipendenza di un Istituto dall'Autorità ecclesiastica da acquisire una "assoluta autonomia" perché un Istituto di diritto pontificio o di diritto diocesano, oltre a dipendere direttamente già dal Romano Pontefice relativamente all'ordine interno, per quanto riguarda l'ordine esterno con l'atto di esenzione il Papa avoca a sé la giurisdizione, che di per sé compete all'Ordinario del luogo, o la trasferisce ad altra Autorità ecclesiastica.

Per la loro diversa natura, l'esenzione non entra in concorrenza con la "giusta autonomia" né la supera né la sostituisce.

La valenza ecclesiale dei carismi, quali doni dello Spirito Santo, richiede l'attenzione e la cura che si deve a uno speciale patrimonio che appartiene non solo all'Istituto di vita consacrata, ma anche alla Chiesa intera. La vita interna e il governo di ogni Istituto godono di "giusta autonomia" per poter tutelare, con il diritto universale e proprio, l'integrità di questo patrimonio (can. 586 §1) non solo da ingerenze esterne, ma anche *ab intrinseco* da degenerazioni dello stile di vita.

L'importanza vitale di questa "giusta autonomia" è tale da trovare implicazione nello stesso *munus* dell'Ordinario del luogo, quale suo specifico onere anche per gli Istituti di diritto pontificio, di conservare e tutelare (can. 586 §2).

È in forza di questa "giusta autonomia" da tutelare che il *munus* pastorale del Vescovo diocesano viene esercitato in relazione a un Istituto di diritto diocesano, come "speciale cura" (can. 594), lasciando ai superiori interni l'autonomia di governo (can. 596).

Il carisma non è solo da difendere, ma anche da diffondere. La sua natura ecclesiale lo reclama al servizio della Chiesa nel rispetto della

sua specifica missione che lo connota. Il Sommo Pontefice, affidando a un Istituto di vita consacrata un servizio apostolico, riconosce lo specifico valore funzionale del suo carisma nella realizzazione della missione che gli viene assegnata. L'esenzione è un atto con cui il Papa tutela direttamente quel carisma guardando alle "necessità dell'apostolato" (can. 591). L'esenzione è anche una tutela "per meglio provvedere al bene degli Istituti" (can. 591). Si tratta di una tutela straordinaria, come provvedimento speciale, perché ordinariamente il bene degli Istituti è già garantito *a iure* con la "giusta autonomia" (can.586).

Abstract - This article, having in mind the ecclesial value of charisms, from a legal and historical perspective, focuses its attention on safeguarding the spiritual patrimony of each Institute of Consecrated Life and the specific apostolic service they can render in the Church. The identity of a Religious Institute and the integrity of its charismatic patrimony demands due attention from the whole Church as an essential element that belongs to the life and holiness of the Church. As a consequence, the history of the Religious Orders have seen the evolution of legal machineries to regulate the *ad intra* and *ad extra* relations through juridical institutions which formally finds its place in the current Canon Law under the name "exemption", "just autonomy" and "special care", considering the continuity and innovation compared to the past.

Keywords: exemption - just autonomy of life, of governance - special care - institute of pontifical right - institute of diocesan right - internal governance and discipline - ecclesiastical power of governance - local ordinary - major superiors.